

TRIBUNALE DI PALERMO

UFFICIO ISTRUZIONE PROCESSI PENALI

N. 2289/82 R.G.U.I.

ORDINANZA - SENTENZA

emessa nel procedimento penale

CONTRO

ABBATE GIOVANNI + 706

VOLUME N. 24

Chionne Otello

A seguito dell'arresto di Francesco Gasparini, sorpreso il 10 novembre 1981 all'Aeroporto Orly di Parigi in possesso di Kg.4,500 di eroina purissima, venne accertato che durante la sua assenza dall'Italia Otello Chionne aveva corrotto alcuni agenti di Polizia perche' falsificassero la firma del Gasparini medesimo, obbligato alla presentazione periodica presso il Commissariato di Polizia di Porta Maggiore di Roma.

Nel presupposto della sua appartenenza al gruppo criminale facente capo al Gasparini, a Gaspare Mutolo ed a numerosi altri, responsabile della tentata importazione in Italia dalla Thailandia della eroina sequestrata al Gasparini, con mandato di cattura 326/82 del 23 luglio 1982, venne al Chionne contestato il reato di cui all'art.416 C.P. (capo 7 dell'epigrafe).

Si protestava innocente, ammettendo soltanto di aver appreso dallo stesso Gasparini dei rapporti di costui con mafiosi siciliani (Vol.1/R f.80) (Vol.1/R f.81).

La compiuta istruzione non ha consentito l'acquisizione di sufficienti elementi di colpevolezza a carico dell'imputato di cui trattasi.

Invero per cio' che attiene alla attivita' delittuosa posta in essere dal Chionne per consentire che l'assenza di Gasparini dall'Italia durante il suo viaggio in Estremo Oriente passasse inosservata pende dinanzi all'Autorita' giudiziaria di Roma distinto procedimento penale, ma l'indizio, in ordine alla sua partecipazione all'associazione per delinquere contestatale, desumibile da detta vicenda processuale non e' stato irrobustito da ulteriori acquisizioni probatorie, sicche' non puo' seriamente escludersi che i rapporti fra il Gasparini ed il Chionne non fossero quelli di due appartenenti alla medesima

banda criminale, bensì più semplicemente quegli episodici contatti che normalmente si instaurano fra i malavitosi ed i vari faccendieri gravitanti attorno al mondo della criminalità organizzata.

Va, pertanto, l'imputato prosciolto per insufficienza di prove dal delitto contestatogli al capo 7 dell'epigrafe.

Cillari Antonino

Cillari Gioacchino

I fratelli Cillari debbono rispondere dei reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., nonche' dei reati di cui agli artt.75 e 71 legge n.685/75, agli stessi contestati con mandato di cattura n.323/84.

Personaggi di prima grandezza nel mondo dei fornitori di eroina e cocaina del palermitano, collegati con gli Anselmo, con Capizzi Benedetto, con gli Adelfio ed altri, sono stati coinvolti nel procedimento penale c/ Anselmo Vincenzo + 46 (Vol.224/A) e sono stati condannati, in primo grado, alla pena di anni nove di reclusione e lit. 25 milioni ciascuno di multa.

Formano una coppia inscindibile ed, anzi, spesso, sono stati indicati da altri coimputati come i "Cillari".

Salvatore Coniglio ha ampiamente illustrato il ruolo dei due nel campo dei fornitori di droga e queste sono le pagine processuali nelle quali si parla dei "Cillari":
(Vol.206 f.7). (Vol.206 f.14). (Vol.206 f.22).
(Vol.206 f.28). (Vol.206 f.28). (Vol.206 f.38).
(Vol.206 f.40). (Vol.206 f.41). (Vol.206 f.46).
(Vol.206 f.48). (Vol.206 f.50). (Vol.206 f.69).
(Vol.206 f.70). (Vol.206 f.91). (Vol.206 f.96).
(Vol.206 f.128). (Vol.206 f.131). (Vol.206 f.132).

(Vol.206 f.134). (Vol.206 f.135). (Vol.206
f.136). (Vol.206 f.141). (Vol.206 f.150).
(Vol.206 f.155). (Vol.206 f.162). (Vol.206
f.167). (Vol.206 f.169). (Vol.206 f.137)).-

Sempre nel (Vol.206), il Consiglio parla di
Nino Cillari alle pagine ((Vol.206 f.54).
(Vol.206 f.64). (Vol.206 f.96). (Vol.206 f.128).
(Vol.206 f.139). (Vol.206 f.151). (Vol.206
f.137)), mentre di Gioacchino Cillari parla
nelle pagine ((Vol.206 f.21). (Vol.206 f.65).

(Vol.206 f.96). (Vol.206 f.131). (Vol.206
f.136). (Vol.206 f.139). (Vol.206 f.151).
(Vol.206 f.138)).-

Le dichiarazioni del Coniglio, le intercettazioni telefoniche, le risultanze bancarie hanno portato, nel citato procedimento penale, al riconoscimento del ruolo dei Cillari, con conseguente pesante condanna.

L'esordio del Coniglio sui Cillari e' relativo ad uno specifico episodio:

"Conoscevo i fratelli Cillari da tanti anni, ma i rapporti con i predetti inerenti il traffico di droga si limitarono ad una sola cessione di cocaina per una quantita' di circa 130 grammi che io pattuii per lire 8 milioni, ma che non arrivai a pagare a causa dei mancati introiti che conseguirono agli arresti di Di Benedetto Giacomo e di Raimo Antonio al quale io avevo consegnato l'eroina sequestratagli (Vol.206 f.14).

Ed, ancora,: "In merito ai Cillari desidero aggiungere che costoro sulla piazza di Milano si affidavano anche a tale Andrea Lucchese, palermitano, dell'eta' di circa 34 anni, il quale prima gestiva una bisca nei pressi della stazione centrale e che poi cedette ad alcuni slavi.

Inizialmente ero io che rifornivo il Lucchese di cocaina e complessivamente gli ho fornito circa 500 grammi in tempi diversi nell'anno 1980. Successivamente, dopo che questi entro' in contatto con i Cillari crebbe a tal punto che fu egli stesso a rifornire me e successivamente nell'anno 1980 e 81 mi cedette Kg.2 di cocaina che io smerciai al dettaglio sulla piazza di Milano..... ((Vol.206 f.41) - (Vol.206 f.42)).-

In un successivo interrogatorio, il Coniglio aggiungeva: "I Cillari non hanno mai voluto accettare in pagamento per le forniture di droga assegni di conto corrente, in quanto non volevano lasciare tracce della loro

attività' illegale. Toto' Anselmo mi disse che non poteva consegnare per tal motivo ai Cillari un assegno di 10 milioni che il Cannone aveva dato al Brucia e che questi aveva consegnato a Toto' Anselmo ((Vol.206 f.46) - (Vol.206 f.47)).-

Non manca un accenno del Coniglio sulla importanza dei Cillari all'interno dell'Ucciardone: "Ho avuto modo di notare che i Cillari sia all'interno che all'esterno della Casa Circondariale di Palermo, godono di un grande prestigio mafioso e sono abbastanza quotati sia tra i reclusi che tra gli operatori penitenziari (Vol.206 f.70).

Piu' sopra si e' accennato alle dichiarazioni del Coniglio circa i 130 grammi di cocaina fornitagli dai Cillari e l'eroina sequestratagli a Salerno mentre veniva trasportata dal corriere Raimo Antonio: confusa, risultava, infatti, la connessione tra i due episodi, ma, successivamente, il

Coniglio(Vol.206 f.96) chiariva: "A Palermo mi sono approvvigionato di eroina anche dai fratelli Gioacchino e Antonino Cillari e da Di Giacomo Giovanni, costituenti un unico gruppo. L'indicazione mi fu fornita da Salvatore Anselmo ma io questi Cillari li conoscevo gia' precedentemente perche' anch'essi, come me, macellai. Quindi mi recai direttamente da loro senza alcuna presentazione. Li localizzai in un bar vicino la Zisa. Preciso che incontrai soltanto Nino Cillari e Di Giacomo i quali mi fecero una fornitura di circa 200 gr.di eroina, che e' quella sequestrata a Salerno di cui tratta il processo in corso a mio carico". (Vol.206 f.96).

Tale versione dei fatti, il Coniglio confermava successivamente nel corso di un interrogatorio (Vol.206 f.128).

Il Coniglio, tra l'altro, riferiva anche un particolare riguardante i legami

parentali di Cillari Gioacchino, specificando come questi fosse fidanzato con la figlia di Lo Presti Salvatore, altro coimputato nel presente procedimento penale (Vol.206 f.131).-

Il Coniglio poi riferiva come alla stessa cosca dei Cillari appartenesse Salvatore Cucuzza, da lui conosciuto all'Ucciardone (Vol.206 f.141).

In relazione a episodi determinati riguardanti Nino e Gioacchino Cillari, specificamente indicati, sono state riportate le pagine processuali e, pertanto, non si ritiene di dover ulteriormente analizzare le singole posizioni dei due, dato che, come evidenziato dal Coniglio, gli stessi agivano congiuntamente.

Salvatore Anselmo, dal canto suo, ha ribadito la preminente posizione dei fratelli Cillari all'interno dei fornitori di eroina e, come il Coniglio, li ha indicati sia congiuntamente che disgiuntamente.

L'Anselmo ha parlato dei "Cillari" nel
(Vol.133 f.330). (Vol.133 f.332). (Vol.133
f.334). (Vol.133 f.338). (Vol.133 f.339).
(Vol.133 f.340). (Vol.133 f.342). (Vol.133
f.301). (Vol.133 f.315). (Vol.133 f.318).
(Vol.133 f.319). (Vol.133 f.320). (Vol.133
f.272). (Vol.133 f.274). (Vol.133 f.276).
(Vol.133 f.282). (Vol.133 f.284). (Vol.133
f.288). (Vol.133 f.292). (Vol.133 f.294).
(Vol.133 f.260).

(Vol.133 f.266). (Vol.133 f.242) - (Vol.134
f.168). (Vol.134 f.169). (Vol.7/Z f.272).-

Cillari Gioacchino e' indicato
dall'Anselmo ai (Vol.133 f.328). (Vol.133
f.301). (Vol.133 f.319). (Vol.133 f.271).
(Vol.133 f.272). (Vol.133 f.293). (Vol.133
f.258). (Vol.133 f.262). - (Vol.134 f.167);
(Vol.7/Z f.272). (Vol.7/Z f.279)). - Cillari
Nino e' nominato dall'Anselmo nel ((Vol.133
f.328). (Vol.133 f.316). (Vol.133 f.318).
(Vol.133 f.319).

(Vol.133 f.271). (Vol.133 f.272). (Vol.133 f.243). - (Vol.134 f.167). (Vol.7/Z f.275)).- Anselmo Salvatore ben conosceva i fratelli Cillari, in quanto, come suo fratello Anselmo Vincenzo, operavano nello stesso campo dell'eroina ed erano i fornitori, tra gli altri, di Coniglio Salvatore (Vol.133 f.330).

Confermava l'Anselmo come i Cillari esigessero solo pagamenti in contanti, come pure confermava che gli stessi avevano consegnato al Coniglio 320 grammi di eroina, eroina che quest'ultimi avevano dato a tale Buscemi affinche' la portassero a Salerno.

Il Buscemi, pero', mentre viaggiava in compagnia di altro giovane (Peritore), era stato fermato nei pressi di Caltanissetta da una pattuglia di militi anche se, nel corso della perquisizione, la droga non era stata rinvenuta in quanto abilmente occultata

(Vol.133 f.332): tale episodio e' lungamente descritto nell'ordinanza e nella sentenza dibattimentale del proc.penale c/ Anselmo Vincenzo + 46 (Vol.224/A), e conferma ulteriormente il ruolo di fornitori di eroina dei fratelli Cillari.

Le dichiarazioni dell'Anselmo, comunque, ricalcano pedissequamente quelle del Coniglio, attinendo a episodi vissuti da due personaggi gravitanti nello stesso ambiente di spacciatori di droga.

Contorno Salvatore (Vol.125 f.11) indica i Cillari quali componenti della famiglia di "Porta Nuova", insieme con Di Giacomo Giovanni, inteso "u luongu", in cio' confermando quanto sempre dichiarato e dall'Anselmo e dal Coniglio circa lo stretto rapporto tra i fratelli Cillari ed il Di Giacomo.

Anche Tommaso Buscetta indica Gioacchino Cillari come uomo d'onore della sua famiglia di "Porta Nuova", insieme, tra gli altri, al Di Giacomo che in tale famiglia ha la qualifica di capo-decina.

Le risultanze processuali mostrano, quindi, un pieno inserimento dei Cillari nella associazione mafiosa "Cosa Nostra" e, segnatamente, nella famiglia di Porta Nuova - una delle piu' prestigiose e pericolose -, nonche' un loro pieno inserimento nel traffico di stupefacenti - cocaina ed eroina - quali fornitori del mercato palermitano e nazionale.

Gli stessi vanno, quindi, rinviati a giudizio per rispondere di tutti i reati contestatigli con il mandato di cattura n.323/84:

Cillari Antonio capi 1, 10, 13, 22, 37.

Cillari Gioacchino capi 1, 10, 13, 22, 33, 37, 39.

Ciriminna Salvatore

Ciriminna Salvatore e' stato raggiunto dal mandato di cattura n.323/84 e deve rispondere dei reati di cui agli artt.416; 416 bis C.P., 71 e 75 legge n.685/75.

Tommaso Buscetta (Vol.124 f.11) indicava il Ciriminna come uomo d'onore della famiglia del Borgo e in un successivo interrogatorio, specificava alcune vicende di detta famiglia ((Vol.124/A f.52) - (Vol.124/A f.53)): "Negli anni 60 io conobbi Leopoldo Cancelliere, molto anziano ed immobilizzato su una sedia a rotelle, credo per effetto di un incidente stradale; nell'occasione conobbi anche Salvatore Ciriminna, suo consigliere, anch'egli anziano, ma molto meno di Cancelliere; credo che abbia una decina di anni piu' di me.

Se non sbaglio i due gestivano in societa' una ditta di trasporti di materiali ferrosi.

Durante la mia detenzione - credo intorno al 1974/75 - vennero arrestati numerosi membri della famiglia del Borgo, in relazione ad una serie di attentati dinamitardi a scopo estorsivo, avvenuti in quel periodo.

Incontrai, cosi', nuovamente Salvatore Ciriminna e feci la conoscenza, come uomo d'onore, di Salvatore Cucuzza. Quest'ultimo allora era un operaio dei Cantieri Navali e si riempiva la bocca di problemi sindacali".

Parlando di Gaetano Calista, altro membro della famiglia del Borgo, il Buscetta riferiva come questi gli fosse stato presentato come uomo d'onore dallo stesso Ciriminna, in quanto, con questi arrestato per gli attentati dinamitardi (Vol.124/A f.54).

Il Buscetta riconosceva successivamente la foto del Ciriminna (Vol.124/A f.104).

Non v'e' dubbio, quindi, che il Ciriminna faccia parte della associazione mafiosa e che le dichiarazioni del Buscetta sul suo conto siano del tutto attendibili.

Il Ciriminna consigliere del vecchio capo Calcelliere, non puo', pero', essere ritenuto responsabile del traffico di stupefacenti in quanto, sul punto, nessun elemento di prova e' emerso.

L'imputato, poi, gia' avanti con gli anni, da lungo tempo ha stabilito la sua residenza nelle Marche (Camerano) e, pertanto, non sembra poter esser stato utilizzato per detto traffico.

Sentito dal G.I. (Vol.123 f.129), il Ciriminna negava ogni addebito, anche se confermava di avere, per ragioni di lavoro, conosciuto Leopoldo Cancelliere. Precisa di essere stato inviato nel 1971 a Camerano quale soggiornante obbligato e di non essersi piu' mosso da quel centro, nonostante la revoca del decreto.

Ammetteva di essere stato coinvolto in procedimenti penali insieme con Calista Gaetano e con il Cucuzza, ma specificava di essere stato prosciolto per gli omicidi e rinviato a giudizio per la sola associazione a delinquere, in relazione alla quale era ancora pendente ricorso in Cassazione.

Le dichiarazioni del Buscetta non sembrano essere state smentite del Ciriminna in relazione alla "conoscenza" di altri associati, e alla subita carcerazione con gli stessi.

Il Ciriminna, comunque, confermava di essersi incontrato all'Ucciardone con il Buscetta e, segnatamente, all'infermeria dell'istituto penitenziario, mentre escludeva che il Cancelliere girasse su una sedia a rotelle, sebbene claudicante.

Ammetteva, infine, di essere ancora socio in Palermo di una impresa commerciale gestita da altro socio.

Il Ciriminna, proprio in considerazione delle riscontrate dichiarazioni

del Buscetta sui punti sopra indicati, nonche' in considerazione dei legami societari che lo hanno sempre legato a Palermo, sebbene lontano da questo centro dal 1971, va rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. (Capi 1, 10), mentre va prosciolto, per non aver commesso il fatto, dai reati di cui agli artt.71 e 75 legge n.685/75 (Capi 13, 22).

Ciulla Antonino

Ciulla Giuseppe

I fratelli Giuseppe e Antonino Ciulla sono stati raggiunti dai seguenti provvedimenti restrittivi della liberta' personale:

- a) ord. di cattura n.170 del 26.7.82
- b) mand. di cattura n.343 del 17.8.82
- c) mand. di cattura n.237 del 31.5.83

con i citati provvedimenti sono stati contestati ai Ciulla il reato di cui all'art.416 C.P. e il reato di cui all'art.75 legge n.685/75.

Successivamente i due venivano raggiunti dal mandato di cattura n.323/84 con il quale si contestavano loro l'associazione a delinquere (art.416 C.P.), l'associazione di tipo mafioso (art.416 bis C.P.) e i delitti di cui agli artt.75 e 71 legge 685/75.

I provvedimenti di cui sopra (lett.a-b-c) debbono, quindi, considerarsi assorbiti in questo ultimo mandato di cattura.

Dei fratelli Ciulla, inteso come gruppo familiare, hanno parlato molti coimputati. Tali dichiarazioni, comunque, lungi dal far venir meno riferimenti specifici a singoli fratelli, stante la personalita' della responsabilita' penale, indicano come sia "unitaria" all'interno della stessa famiglia (intesa in senso giuridico-tecnico) la gestione del crimine.

La storia e la cronaca di "Cosa Nostra", infatti, sono piene di riferimenti a gruppi familiari in genere e a gruppi di fratelli in specie, quali i Cillari, i Grado, i Fidanzati, i Mafara, ecc. e il riferimento agli stessi, indistintamente, mostra non la incapacita' dei testi o dei coimputati a distinguere individuo da individuo, ma il coinvolgimento di tutti i congiunti in imprese criminali, senza eccezioni di sorta.

Ciulla Giuseppe, noto alle cronache giudiziarie di questi ultimi anni per essere stato protagonista di clamorosi sequestri di persona, e' stato condannato in data 19.12.1979 dalla Corte d'Appello di Milano ad anni 13 di reclusione e lit. 800.000 di multa in relazione ai sequestri Torielli e Rossi di Montelera (Vol.220 f.555).-

Salvatore Contorno, parlando dei fratelli Ciulla, insisteva nel dire come fossero tutti uomini d'onore e come cio' gli fosse noto sin da quando era entrato a far parte di "Cosa Nostra". Precisava, altresì, come gli stessi fossero collegati ai Bono, ai Fidanzati ed altri (Vol.125 f.72).

Successivamente precisava "non ho mai conosciuto tutti e cinque i fratelli Ciulla. Ne ho incontrati soltanto due, almeno credo, a Milano, subito dopo la mia iniziazione ad uomo d'onore nel corso di un pranzo tenuto da Giuseppe Bono in un locale di Corso Buenos Aires.

Ivi erano presenti anche Mimmo Teresi e Federico Salvatore i quali mi presentarono uno o due dei fratelli Ciulla dicendomi che tutti i Ciulla erano "la stessa cosa", tuttavia non mi precisarono quanti fossero i fratelli. Il Teresi e il Federico mi dissero anche che si erano arricchiti a Milano e che operavano nella zona di Trezzano sul Naviglio, e precisamente nel quartiere Zingone". (Vol.125 f.127).-

Tommaso Buscetta indicava in Ciulla Giuseppe uno dei componenti della famiglia di Resuttana, capeggiata da Francesco Madonia (Vol.124 f.12) e precisava di non averlo mai conosciuto personalmente, ma di aver appreso in carcere che si trattava di un uomo d'onore della famiglia di Resuttana. Tale notizia, pervenutagli da altri uomini d'onore, era ritenuta dal Buscetta come certa (Vol.124/A f.60).-

Giovanni Melluso, nell'interrogatorio del 5.4.84, riconosceva nella foto n.54, con la indicazione di Ciulla Giuseppe, le sembianze di un uomo che aveva incontrato a Pero, vicino Milano, dove abitava o aveva una donna. Ricordava, inoltre, come tale personaggio avesse protetto la latitanza di un certo Ortisi Giuseppe, siciliano trapiantato a Milano, implicato nel traffico di droga e in rapine.

Gennaro Totta (cfr. interrogatorio al G.I. di Trento (Vol.4/A f.263) riferiva come conoscesse i Ciulla e come sapesse che questi erano in contatto con i Grado e con i Fidanzati, avendo spesso assistito a scambi di buste e valigette tra costoro, presso il bar "Motta" di via Napoli a Milano.

Sempre secondo il Totta, Vincenzo Grado annoverava tra i suoi nemici i Ciulla e i Fidanzati e gli diceva di sapere che un grosso mafioso siciliano residente a Roma stava tempestando di telefonate i

Ciulla stessi perche' uccidessero lui e i suoi fratelli.

D'Aloisio Michele (Vol.8/B f.1) - (Vol.8/B f.49) - (Vol.8/B f.55) - (Vol.8/B f.200) - (Vol.8/B f.238) riferiva come i fratelli Ciulla rifornissero di eroina il suo amico Paolo Aprile e che gli stessi erano collegati, in posizione subalterna, al "paccare'" (alias Gerlando Alberti).

Angelo Epaminonda, stella di prima grandezza nel firmamento del crimine organizzato milanese, determinatosi a collaborare con l'A.G., riferiva, tra l'altro, come i Ciulla facessero parte dei palermitani che a Milano erano diretti e coordinati da Tanino Fidanzati, dai fratelli Bono e da Robertino Enea e che, per conto dei loro capi, controllavano il traffico dell'eroina in regime di monopolio (Vol.172 f.210).

Non v'e', quindi, dubbio alcuno come i fratelli Ciulla fossero conosciuti come uomini d'onore della famiglia di Resuttana all'interno della organizzazione mafiosa "Cosa Nostra" (Contorno) e come, in particolare, Ciulla Giuseppe fosse conosciuto dal Buscetta quale uomo d'onore di detta famiglia.

Nello specifico ambiente dei trafficanti di stupefacenti, gli stessi erano ben conosciuti quali elementi collegati ai Bono ed ai Fidanzati e, a tal proposito, illuminante e' la testimonianza di Angelo Epaminonda che di tale ambiente e' stato per lunghi anni un personaggio di prima grandezza.

Ciulla Giuseppe, poi, ha sempre gravitato nell'orbita dei siciliani e non va dimenticato, come gia' detto, il suo coinvolgimento con i liggiani nel campo dei sequestri di persona.

Gli stessi Ciulla, inoltre, erano conosciuti anche da Coniglio Salvatore i quali, con Cangelosi Salvatore - cognato

di Gaetano Fidanzati - venivano dallo stesso annoverati come fornitori di stupefacenti nella zona del milanese, stupefacenti che monopolizzavano (Vol.206 f.140).

Riferiva, infatti, il Coniglio di essere direttamente a conoscenza come i Ciulla operassero nel settore degli stupefacenti (Vol.206 f.140) e come questi fossero collegati con i Fidanzati e con il Cangelosi (Vol.206 f.74), (Vol.206 f.96) e (Vol.206 f.117); proprio quel Cangelosi conosciuto da Ciulla Salvatore operante a Trezzano sul Naviglio nel settore dell'edilizia nel quale era impegnato anche il fratello Ciulla Giuseppe (Vol.186 f.307).

Ed, invero, proprio a riscontro delle dichiarazioni del Coniglio, secondo cui i Ciulla erano collegati con Salvatore Cangelosi nel traffico della cocaina,

Ciulla Salvatore, il quale seppur sommessamente ha dovuto ammettere di conoscere un "Salvatore Cangelosi" costruttore edile in Trezzano sul Naviglio proprio come il fratello Giuseppe.

Il Cangelosi, infatti, quale cognato di Fidanzati Gaetano (Vol.186 f.41) - specificatamente collegato con i Ciulla nel traffico di droga a Milano e in tale sua veste conosciuto dal Coniglio che, a sua volta, aveva trascorso gran parte della sua esistenza di spacciatore in detta citta' - non poteva essere sconosciuto ai Ciulla stessi ed, anzi, in Trezzano sul Naviglio esercitava attivita' di copertura come lo stesso Giuseppe Ciulla.

Per ulteriormente evidenziare il ruolo di Ciulla Giuseppe ed Antonino si rimanda, comunque, e alla parte riguardante i fratelli Grado e alla scheda di Ciulla Cesare, Giovanni e Salvatore.

Si puo', dunque, ritenere che sussistano sufficienti prove per rinviare a giudizio Ciulla Giuseppe e Ciulla Antonino in

ordine ai reati agli stessi contestati con il
mandato di cattura n.323/84 (Capi 1, 10, 13,
22).

Ciulla Cesare

Ciulla Giovanni

Ciulla Salvatore

I fratelli Ciulla Cesare, Giovanni e Salvatore sono stati raggiunti dal mandato di cattura n.361/84 e debbono rispondere dei reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., 71 e 75 legge n.685/75.

Trattando degli altri due fratelli Ciulla Giuseppe e Antonino, si e' gia' detto come tutti i fratelli Ciulla siano stati indicati dal Contorno quali uomini d'onore, cosa a lui nota sin da quando era entrato a far parte della associazione mafiosa "Cosa Nostra" (Vol.125 f.72).

Successivamente il Contorno precisava: "non ho mai conosciuto tutti e cinque i fratelli Ciulla. Ne ho incontrati soltanto due, almeno credo, a Milano subito dopo

la mia iniziazione a uomo d'onore nel corso di un pranzo tenuto da Giuseppe Bono in un locale di Corso Buenos Aires.

Ivi erano presenti anche Mimmo Teresi e Federico Salvatore i quali mi presentarono uno o due dei fratelli Ciulla dicendomi che tutti i Ciulla erano "la stessa cosa", tuttavia non mi precisarono quanti fossero i fratelli. Il Teresi e il Federico mi dissero anche che si erano arricchiti a Milano e che operavano nella zona di Trezzano sul Naviglio, e precisamente nel quartiere Zincone."(Vol.125 f.127).-

Buscetta Tommaso già' aveva riferito di essere venuto a conoscenza della appartenenza di Ciulla Domenico alla famiglia di Resuttana (Vol.124 f.12) e (Vol.124/A f.60).

Giovanni Melluso riconosceva nella foto di Ciulla Giuseppe un personaggio incontrato a Milano e protettore di un siciliano latitante, certo Ortisi Giuseppe.

Gennaro Totta riferiva di conoscere i Ciulla e di sapere che questi erano in contatto con i Grado e con i Fidanzati, avendo spesso assistito, nel bar "Motta" di Milano, a scambi di buste e valigette tra gli stessi.

Vincenzo Grado, poi, gli aveva confidato come i Ciulla e i Fidanzati fossero suoi nemici e come un grosso mafioso siciliano residente a Roma tempestassi di telefonate i Ciulla perche' uccidessero lui e i suoi fratelli.

D'Aloisio Michele riferiva come i fratelli Ciulla rifornissero di eroina il suo amico Paolo Aprile e come gli stessi fossero collegati, in subordine, al "paccare'", alias Gerlando Alberti ((Vol.8/B f.1) - (Vol.8/B f.49) - (VOL.008/ /B F.055) (Vol.8/B f.200) - (Vol.8/B f.238) vedere parte riguardante fratelli Grado).

Angelo Epaminonda, determinatosi a collaborare con l'A.G., riferiva come i Ciulla facessero parte del gruppo di palermitani diretti e coordinati a Milano da Tanino Fidanzati, dai fratelli Bono e da Robertino Enea e che gli stessi Ciulla, per conto dei loro capi, a Milano controllassero il traffico dell'eroina in regime di monopolio (Vol.172 f.210).

I fratelli Ciulla, dunque, erano ben conosciuti all'interno di "Cosa Nostra" come uomini d'onore (Buscetta e Contorno), mentre nello specifico ambiente dei trafficanti di stupefacenti del milanese erano conosciuti come collegati ai Bono ed ai Fidanzati.

La testimonianza di Angelo Epaminonda, a tal proposito, e' decisiva, trattandosi di un personaggio che per lunghi anni ha avuto un ruolo di primaria grandezza nel mondo del crimine organizzato milanese.

Non va sottaciuto, peraltro, il coinvolgimento di Ciulla Giuseppe nei sequestri di persona attuati con il gruppo dei liggiani (Vol.220) e la relativa pena inflittagli dalla Corte d' Appello di Milano (13 anni di reclusione).

La costante indicazione dei "Ciulla" come gruppo familiare dimostra come gli stessi, unitariamente, fossero inseriti nel traffico di stupefacenti e, a tal proposito, si rimanda alle argomentazioni svolte nel trattare degli altri due fratelli, Antonino e Giuseppe.

Ciulla Salvatore, sentito dal G.I. (Vol.186 f.307) si protestava innocente attribuendo a notizie giornalistiche infondate il coinvolgimento della sua famiglia in traffici di stupefacenti.

Ammetteva, pero', di essere stato condannato di recente dalla Corte d'Appello di Milano a nove anni di reclusione per traffico di cocaina.

Negava di aver mai conosciuto, se non per notizie di stampa, Gennaro Totta, come

pure negava di aver conosciuto i Grado, nonché Salvatore Contorno della cui esistenza aveva appreso solo con la notizia del mandato di cattura.

Negava persino l'esistenza della mafia, come pure negava di essere stato rifornito di cocaina dai coniugi sudamericani "Carmen e Carlos" (come dichiarato dall' Epaminonda) e non sapeva dire se i due fossero suoi coimputati nel citato procedimento penale nel quale, appunto, per traffico di cocaina era stato condannato in una con alcuni sudamericani.

Negava di conoscere Paolo Aprile, mentre ammetteva di conoscere un "Salvatore Cangelosi" di Trezzano sul Naviglio, impegnato come costruttore edile nello stesso settore di attività del fratello Giuseppe.

Salvatore Cangelosi, cognato di Fidanzati Gaetano (Vol.186 f.41) - rapporto Squadra Mobile del 16.2.85 - era stato indicato da Salvatore

Coniglio (Vol.206 f.74), (Vol.206 f.96) e (Vol.206 f.117) come un trafficante di cocaina in Milano, collegato proprio con i Ciulla, con i Grado e con i Fidanzati.

Lo stesso Coniglio (Vol.206 f.140) riferiva: "...sempre dal Di Giacomo ho avuto conferma che egli era in contatto con i fratelli Fidanzati che monopolizzavano in quella città' (Milano) il traffico della droga con i Ciulla e con i Grado. Sono a conoscenza diretta che i Ciulla operavano fuori Milano nel settore degli stupefacenti....".

E' impressionante la coincidenza delle dichiarazioni del Coniglio e dell'Epaminonda secondo cui i Ciulla operavano in regime di monopolio nel traffico di stupefacenti e cio' e' una ulteriore riprova della posizione di preminenza che gli stessi avevano assunto in tale campo.

Tutto quanto detto porta a ritenere i fratelli Ciulla ben inseriti in "Cosa Nostra" e, specificamente, nel traffico di stupefacenti.

Ciulla Cesare, Salvatore e Giovanni pertanto, vanno rinviati a giudizio per rispondere dei reati ad essi ascritti con il mandato di cattura n.361/84 (Capi 1, 10, 13, 22).

Clemente Antonino

Nel corso delle indagini susseguenti alle dichiarazioni rese dall'imputato Sinagra Vincenzo di Antonino sul conto di La Malfa Gaspare, si accertava che, in data 7/10/1980, al predetto era stata rilasciata la carta di identita' n.52372368 su cui era apposta la fotografia dello imputato Rotolo Salvatore.

Procedutosi agli accertamenti del caso presso la delegazione Comunale di Settecannoli, dove la carta di identita' era stata richiesta, si apprendeva dal segretario Bellante Giovanni che, per il rilascio del documento di identita' di cui sopra, non era stata seguita la normale procedura poiche', evidentemente, il richiedente era persona ben nota all'impiegato compilatore - Gambino Pietro - o al presidente-pro-tempore Clemente Antonino.

Quest'ultimo, richiesto di spiegazioni, dichiarava di avere conosciuto la persona effigiata nella fotografia apposta sul documento in occasione della campagna elettorale e di averla vista soltanto in occasione del rilascio della carta di identità; aggiungeva che, essendo stato il documento rilasciato lo stesso giorno della richiesta, l'interessato gli era stato sicuramente "segnalato" da qualcuno degli impiegati.

A sua volta il Gambino Pietro, sentito in ordine ai fatti di cui sopra, riferiva di conoscere la persona effigiata sul documento di identità mostratogli in visione perché, diverse volte, l'aveva incontrato nella zona di S. Erasmo e nei locali della Delegazione Settecannoli dove si incontrava con il Clemente Antonino; aggiungeva che, per il rilascio del documento di identità al La Malfa Gaspare, si era seguita una procedura "particolare" in quanto non erano stati effettuati i normali accertamenti da parte dei Vigili Urbani giacché la relativa attestazione "timbrata" sulla richiesta era stata cancellata

e apposto, invece, il timbro e la firma del Clemente Antonino, quale presidente pro-tempore della delegazione.

Sulla scorta di tali elementi veniva spiccato mandato di cattura contro il Clemente Antonino in ordine ai reati di cui agli artt.477 e 378 C.P.; interrogato, l'imputato respingeva gli addebiti assumendo di avere conosciuto come La Malfa Gaspare, la persona che aveva richiesto la carta di identita' e che, in realta', era il Rotolo Salvatore, e di avere rilasciato il documento seguendo una prassi particolare o perche' il richiedente gli era stato segnalato da qualche suo collaboratore o perche' dallo stesso conosciuto in occasione della campagna elettorale (Vol.169 f.190) e (Vol.169 f.191).

Cio' premesso, va rilevato che le emergenze processuali hanno evidenziato certi e sufficienti elementi probatori a carico dell'imputato in ordine ai reati contestatigli, quali si desumono dalle modalita' di rilascio

della carta di identita' richiesta dal Rotolo Salvatore sotto il nome del La Malfa Gaspare e dal comportamento tenuto nell'occorso dal Clemente Antonino il quale, al fine di favorire il Rotolo (all'epoca latitante perche' colpito dal mandato di cattura n.288/78 del 10/7/1978 emesso dal Giudice Istruttore di Palermo perche' imputato di omicidio ed altro) si e' fattivamente interessato perche' allo stesso venisse rilasciato, lo stesso giorno della richiesta, un documento di identita' sotto falso nome e cio' al fine di sottrarsi alle ricerche dell'autorita'.

Appare, pertanto, conforme alle risultanze processuali disporre il rinvio a giudizio del Clemente Antonino per rispondere dei reati contestatigli come in rubrica (Capi 401, 416).

Colizzi Anna

Secondo le dichiarazioni di Armando Fragomeni (Vol.18 f.240) + (Vol.27 f.67), costui nell'estate del 1980 si reco' a Palermo per incarico di Antonio Vessichelli al fine di prelevare un quantitativo di droga (cocaina) da un non meglio identificato meccanico.

Giunto il Fragomeni a Palermo, in compagnia di tali Concetto Cammisa ed Orazio Amato (le loro presenze alberghiere risultano registrate nella notte tra il 15 e 16 agosto 1980 presso il Motel Agip di Palermo,(Vol.71 f.105)), il meccanico non fu subito rintracciato ed i tre vennero indirizzati presso un villino della zona di Carini, la cui ubicazione e' quella dell'immobile ove il 26 agosto 1980 fu scoperta la raffineria di droga gestita da Gerlando Alberti.

Ivi "il meccanico", sostenendo di non conoscere il Vessichelli, diede loro appuntamento per il giorno successivo presso la sua officina, ma all'incontro, secondo il Fragomeni, si presentarono invece Nicola Faraone e Salvatore Procida insieme ad altre persone, fra cui Gerlando Alberti di Santo e la convivente del Faraone, che erano a bordo di una Volkswagen tipo maggiolino di colore verde.

Il Faraone, la di lei convivente, poi identificata in Anna Colizzi, ed il Procida erano persone già conosciute dal Fragomeni, che li aveva precedentemente incontrati presso il maneggio gestito in Moncalieri da Antonio Vessichelli, il quale gli aveva presentato anche Tommaso Buscetta, per conto del quale i medesimi Faraone e Procida gli avevano successivamente rivelato di lavorare nel traffico della cocaina.

Si rimanda a questo punto alla parte della sentenza dedicata all'esame delle posizioni

degli imputati Tommaso Buscetta, Nicola Faraone, Salvatore Procida, Gerlando Alberti di Santo ed Antonio Vessichelli per cio' che attiene alla trattazione dell'episodio concernente la visita a Palermo del Fragomeni per rifornirsi di cocaina.

In questa sede occorre osservare che, identificata la Colizzi e sentita in qualita' di teste il 23 febbraio 1984 (Vol.27 f.70), costei nego' di conoscere il Fragomeni e quindi di averlo mai incontrato in Palermo o altrove. Ammise, quanto al Buscetta, di averlo casualmente conosciuto ed incontrato in Torino, escludendo tuttavia qualsiasi illecito rapporto tra il predetto ed il di lei convivente Faraone.

Incriminata per falsa testimonianza, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 93/84 del 20 marzo 1984 (la data del commesso reato, indicata erroneamente sia nel mandato di cattura sia nel corso dell'interrogatorio, va modificata in "23 febbraio 1984").

Interrogata (fasc. pers. f.11) ribadì le sue precedenti dichiarazioni. Ottenne il 28 aprile 1984 la libertà provvisoria (fasc. pers. f.16).

A suo carico sussistono sufficienti prove di colpevolezza, essendo fuor di dubbio abbia la Colizzi mentito in ordine ai rapporti fra il convivente Nicola Faraone ed il Fragomeni e sia rimasta estremamente reticente in ordine ai rapporti tra lo stesso convivente ed il Buscetta.

Essa invero ha strenuamente negato di conoscere il Fragomeni, il quale invece si è mostrato particolarmente informato su di lei, indicandone addirittura anche il luogo di lavoro. Ha negato inoltre di averlo incontrato in Palermo, mentre il Fragomeni, la cui presenza in questa città è dimostrata dall'accertato pernottamento presso il Motel Agip nella notte tra il 15 e 16 agosto 1980, è stato finanche in grado di indicare tipo e colore dell'autovettura della quale la vide a bordo.

E la stessa Colizzi, fornendo sicuro riscontro alle dichiarazioni del Fragomeni, ha ammesso che quell'estate, in compagnia del Faraone, del Procida e della donna di costui, si reco' in vacanza a Palermo, ivi giungendo a bordo di una Volkswagen tipo maggiolino, di colore verde, cioe' di un'autovettura identica a quella della quale il Fragomeni la vide a bordo, allorché' ivi si incontro' con il Faraone.

Orbene, la partecipazione della Colizzi a questo incontro inconfutabilmente dimostra che essa era ben al corrente dei traffici illeciti del convivente, il quale nell'occasione si era insieme al Procida portato all'appuntamento fissato dal non identificato meccanico al Fragomeni per accertare chi fosse costui e chi lo avesse in effetti invitato a Palermo per rifornirsi di droga.

Le parziali ammissioni della Colizzi e gli appunti manoscritti rinvenuti in un taccuino sequestrato (fasc. pers. Faraone f.87) dimostrano la sua reticenza

in ordine ai rapporti tra il convivente e Tommaso Buscetta, del quale essa conosceva la vera identita' ed il soprannome "Roberto" utilizzato per nasconderla. E del tutto inconsistente appare l'assunto secondo cui sarebbesi trattato di casuale conoscenza dovuta alle frequentazioni della moglie del Buscetta presso il negozio ove la Colizzi prestava lavoro come commessa, stante che le gravi contraddizioni esistenti fra le dichiarazioni del Faraone, del Procida e del Vessichelli in ordine ai loro rapporti col Buscetta ed alla conoscenza della sua reale identita' costituiscono decisivo riscontro in ordine ai loro illeciti rapporti, affermati dal Fragomeni e certamente non ignorati dalla Colizzi, la quale, come il riferito episodio verificatosi in Palermo dimostra, non veniva per certo tenuta dal convivente all'oscuro delle sue trame.

Va, pertanto, rinviata a giudizio per rispondere del reato di falsa testimonianza ascrittale, rettificata la data del commesso reato, secondo quanto prima e' stato precisato.

Comunian Silvano

Nei confronti di Silvano Comunian venne emesso mandato di cattura 2/83 del 5 gennaio 1983, per i reati di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975, essendo emersa la sua partecipazione ad associazione per delinquere operante nella zona di Siracusa e capeggiata da Nunzio Salafia, che aveva importato dal Marocco 600 Kg. di hashish.

Sulla vicenda indagava questo Ufficio a seguito delle dichiarazioni rese da Armando Di Natale, concernenti anche l'omicidio di Alfio Ferlito, in forza di esse addebitato al Salafia.

Dei fatti tratta ampiamente la parte della sentenza dedicata all'omicidio del Ferlito e si e' in quella sede rilevato che, dovendo essere prosciolti da quest'ultima imputazione (e da quella, loro successivamente contestata, di omicidio del generale Dalla Chiesa) i

provenuti Nunzio Salafia, Salvatore Genovese ed Antonino Ragona, cui anche era stata addebitata a seguito delle dichiarazioni del Di Natale, e' venuta meno ogni ragione di connessione al presente procedimento dei fatti ascritti al Comorian, il piu' grave dei quali (associazione per delinquere finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti) risulta in Siracusa commesso.

Va dichiarata, pertanto, l'incompetenza per territorio del Giudice istruttore di Palermo in ordine ai reati di cui ai capi 18, 27 dell'epigrafe ascritti al Comorian e trasmessi al Procuratore della Repubblica di Siracusa gli atti che lo riguardano (previa acquisizione di copia dei medesimi a questo procedimento), specificamente indicati nella parte della sentenza dedicata all'omicidio del Ferlito.

Condorelli Domenico

Denunciato con rapporto del 7 giugno 1982 (Vol.1/R f.153) quale appartenente al gruppo mafioso facente capo a Benedetto Santapaola, corresponsabile, insieme al gruppo palermitano di Gaspare Mutolo, dei traffici di droga scoperti con l'arresto a Parigi di Francesco Gasparini, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 326/82 del 23 luglio 1982, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt. 416 C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975. Il reato di cui all'art.416 C.P.gli venne inoltre ricontestato con mandato di cattura 378/82 del 27 settembre 1982, in concorso, tra gli altri, con Benedetto Santapaola.

Intervenute quindi le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti anche l'appartenenza a Cosa Nostra della "famiglia" mafiosa catanese, capeggiata dal Santapaola, con mandato di cattura 323/84 del

29 settembre 1984, ricontestatigli tutti i suddetti reati, gli venne ulteriormente addebitato quello di cui all'art.416 bis C.P..

Dell'imputato trattano ampiamente le parti della sentenza dedicate all'arresto del Gasparini ed all'omicidio di Alfio Ferlito ed sono stati ivi esaurientemente dimostrati sia il suo coinvolgimento nei traffici di droga condotti dal Mutolo e dal gruppo del Santapaola, sia il suo organico inserimento in quest'ultimo clan.

In questa sede va sinteticamente ricordato che il Condorelli venne all'attenzione degli inquirenti allorché il 2 febbraio 1982 fu controllato a Catania insieme a Gaspare Mutolo, che aveva ottenuto un breve permesso per allontanarsi da Teramo ove trovavasi in semilibertà. I due dichiaravano di non conoscersi ed essersi casualmente incontrati, ma a casa del Condorelli fu trovato Carlo De Caro, nipote del Mutolo (Vol.20/R f.149).

Successivamente le espletate intercettazioni telefoniche permettevano di accertare che fra i due vi era grande amicizia e familiarita' e che il Mutolo addirittura lo aveva pregato di ospitare presso la sua abitazione di Catania il fratello Giovanni, ivi inviato in soggiorno obbligato.

Le risultanze delle intercettazioni sono analiticamente esposte nelle richiamate parti della sentenza e possono in questa sede esser richiamate per brevi accenni.

Il Condorelli mostra di essere persona molto vicina a Benedetto Santapaola, menzionato talvolta nel corso delle conversazioni col nomignolo inconfondibile di "Nitto".

Si mostra molto preoccupato per le vicende della faida mafiosa che allora imperversava a Catania e che si sarebbe conclusa con l'omicidio di Alfio Ferlito, principale avversario del Santapaola.

A causa delle preoccupazioni per la sua incolumita' preferisce limitare al massimo i

suoi movimenti, servendosi per gli incontri col Mutolo di taluni suoi emissari, quali Nicolo' Maugeri e Salvatore Cristaldi, che vengono controllati ed identificati mentre rientrano a Catania da Palermo, dove, previo appuntamento telefonico preso tra il Condorelli ed il Mutolo, si sono incontrati con costui presso il Motel Agip.

La ragione delle frequentissime conversazioni fra il Mutolo ed il Condorelli deve ritenersi sicuramente il traffico delle sostanze stupefacenti nel quale entrambi erano coinvolti e, fra le altre, chiara dimostrazione e' l'accenno a "macchine", termine con il quale la banda chiamava la droga, come risulta evidente da una conversazione telefonica intercorsa tra il Mutolo ed il loro fornitore orientale Koh Bak Kin.

Ulteriore dimostrazione del coinvolgimento del Condorelli nel traffico e' data da conversazioni telefoniche con le quali il Mutolo lo informa dei suoi contatti con il Kin.

L'inserimento a pieno titolo ed addirittura "rituale" del Condorelli in Cosa Nostra emerge da altra conversazione col Mutolo, durante la quale, per preannunciargli l'arrivo di due suoi emissari a Palermo, il catanese dice al suo interlocutore che "uno e' come me e come te", utilizzando per definire un soggetto "uomo d'onore" il tipico frasario mafioso rivelato da Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno.

Di estremo interesse e' infine una telefonata intercorsa fra il Condorelli ed uno sconosciuto che gli comunica che, per interessamento di "Saro" (cioe' Rosario Riccobono), potra' rifornirsi di "macchine" presso tale "Mimmo", che abita a Palermo in via Conte Federico 155, cioe' quel Domenico Russo indicato da Salvatore Contorno (Vol.125 f.8), (Vol.125 f.74) e (Vol.125 f.144) come "uomo d'onore" della famiglia di Ciaculli, che

fungeva da corriere nel traffico di droga, trasportando a Milano presso Salvatore Prestifilippo e Giuseppe Ingrassia, nascosta in carichi di agrumi, l'eroina raffinata nel laboratorio dei Greco e dei Prestifilippo a Ciaculli.

Per tutte le suesposte risultanze l'imputato va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli ai capi 1, in esso unificato il capo 7, nonche' 10, 13, 17, 22 e 40 dell'epigrafe.

Conti Valeria

Nei confronti di Valeria Conti venne emesso ordine di cattura del 21 dicembre 1982 del Procuratore della Repubblica di Padova, per i reati di cui agli artt. 75 e 71 legge n. 685 del 1975, essendo emersa la sua partecipazione ad associazione per delinquere, operante nella zona di Siracusa e capeggiata da Nunzio Salafia, che aveva importato dal Marocco 600 Kg. di hashish.

L'episodio era già oggetto di indagini da parte di questo Ufficio, che aveva raccolto in proposito le dichiarazioni di Armando Di Natale, concernenti anche l'omicidio di Alfio Ferlito, in forza di esse addebitato al Salafia.

Per ragioni di connessione, pertanto, gli atti venivano da Padova trasmessi al Procuratore della Repubblica di Palermo, a richiesta del quale questo Ufficio emetteva mandato di cattura

2/83 del 5 gennaio 1983 nei confronti della Conti , ricontestandole i suddetti reati di cui agli artt. 75 e 71 legge n. 685 del 1975.

Della vicenda tratta ampiamente la parte della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito e si e' in quella sede rilevato che, dovendo esser prosciolti da quest'ultima imputazione (e da quella, loro successivamente contestata, di omicidio del generale Dalla Chiesa) i prevenuti Nunzio Salafia, Salvatore Genovese ed Antonino Ragona, cui anche era stata addebitata in forza delle dichiarazioni del Di Natale, e' venuta meno ogni ragione di connessione al presente procedimento dei fatti ascritti alla Conti, il piu' grave dei quali (associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti) risulta in Siracusa commesso.

Va dichiarata, pertanto, l'incompetenza per territorio del Giudice istruttore di Palermo in ordine ai reati di cui ai capi 18 e 27 dell'epigrafe ascritti alla Conti e

trasmessi al Procuratore della Repubblica di Siracusa gli atti che la riguardano (previa acquisizione di copia dei medesimi a questo procedimento), specificamente indicati nella richiamata parte della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito.

Contorno Antonino

Indicato da Buscetta Tommaso come uomo d'onore della famiglia di via Giafar, disciolta e aggregata a quella di Brancaccio o Ciaculli i cui territori sono contigui a quello della prima, Contorno Antonino e' stato colpito da mandato di cattura n.323/84 del 29/9/84 con il quale gli sono stati contestati reati di cui agli artt.416, 416 bis, 71, 74 e 75 della legge 685 del 1975.

Sebbene il figlio Salvatore abbia dichiarato di non sapere se il padre fosse uomo d'onore, il Contorno Antonino ha esplicitamente ammesso la sua appartenenza a "Cosa Nostra", quale esponente della famiglia mafiosa di via Giafar, di cui era rappresentante La Mantia Giuseppe ed ha soggiunto di essersi, da moltissimo tempo, dissociato dagli ambienti di "Cosa Nostra", profondamente disgustato dal comportamento tenuto nei suoi confronti dal La Mantia

Giuseppe (Vol.123 f.325) e (Vol.123 f.326).

Queste affermazioni hanno trovato conforto e riscontro nelle dichiarazioni del Buscetta Tommaso il quale ha riferito che, sin dal 1950, il Contorno Antonino e' stato "posato" e non fa piu' parte dell' organizzazione criminosa "Cosa Nostra" (Vol.124/A f.3) e (Vol.124/A f.4); (Vol.124/B f.38), (Vol.124/B f.48).

Purtuttavia, che l'imputato non abbia, in effetti, rotto i ponti con l'organizzazione criminosa di appartenenza e' dimostrato dagli accertamenti bancari effettuati che hanno evidenziato come:

1) il Contorno Antonino abbia negoziato, versandoli sul suo conto corrente n.21836/20 intrattenuto presso la succursale 22 di Palermo dalla C.C.R.V.E., tre assegni, di lire 5.000.000 ciascuno, tratti da Capizzi Benedetto sul proprio conto corrente;

2) l'imputato abbia negoziato un assegno di lire 3.000.000 tratto il 22/11/1979 sul conto corrente della sorella Antonina Contorno, madre dei Grado, e un altro assegno - dell'importo di lire 5.000.000 tratto dal nipote Grado Giacomo sull'agenzia 5 di Milano del Banco di Sicilia in data 15/11/1978 (Vol.10/B f.61); (Vol.19/B f.214) -

L'attivit , posta in essere dal Contorno Antonino e' indicativa del perdurante inserimento dello stesso nell'associazione criminosa di cui e' processo attraverso gli stretti legami con i nipoti Grado, figli della sorella Antonina, e il Capizzi Benedetto, dediti al traffico delle sostanze stupefacenti.

Appare, pertanto, conforme a tali specifiche risultanze processuali disporre il rinvio a giudizio dell'imputato per rispondere dei reati p. e p. dagli artt.416 e 416 bis C.P..

Per quanto concerne, invece, le altre imputazioni, va rilevato che alcun elemento probatorio e' emerso a carico del Contorno

Antonino in relazione a specifici episodi di detenzione o traffico di sostanze stupefacenti, per cui lo stesso deve essere sollevato dall'imputazione di cui al capo 22) della rubrica con l'ampia formula liberatoria per non aver commesso i fatti.

In ordine, invece, all'imputazione di cui al capo 13) dell'epigrafe, va rilevato che l'attivita' posta in essere dal Contorno Antonino - quale documentata dagli accertamenti bancari effettuati - integra gli estremi del reato p. e p. dall'art.648 C.P. (ricettazione) e non quelli del delitto contestato in quanto non e' stata acquisita la prova dell'inserimento del Contorno Antonino nell'organizzazione criminosa finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ma dagli elementi istruttori emersi si evidenzia che l'imputato ha ricevuto somme di denaro sicuramente provenienti dalle attivita' illecite poste in essere dai coimputati Capizzi Benedetto e Grado Giacomo, notoriamente inseriti a pieno titolo nel traffico di sostanze stupefacenti.

Appare, pertanto, aderente a tali risultanze processuali, disporre il rinvio a giudizio di Contorno Antonino per rispondere, cosi' modificata e riqualificata l'originaria imputazione di cui al capo 13) della rubrica, del reato p. e p. dagli artt.81 cpv, 648 cp. perche', con piu' atti esecutivi del medesimo disegno criminoso e al fine di procurare a se e agli altri un profitto, riceveva da Capizzi Benedetto, Contorno Antoninao e da Grado Giacomo, assegni di conto corrente portanti somme di denaro provenienti da attivita' illecite poste in essere dal Capizzi e dal Grado Giacomo e, in particolare, dal traffico di sostanze stupefacenti cui i predetti sono dediti.

In Palermo, in epoca compresa tra il 15/11/1978 e il 22/11/1979.

Contorno Salvatore

Il Contorno e' uno degli imputati di cui si parla piu' a lungo nella presente sentenza-ordinanza.

Ha scelto, dopo lunga esitazione, la via della collaborazione con la Giustizia rivelando notizie importantissime sulla struttura ed il funzionamento di "Cosa Nostra" e sulle cause ed i protagonisti della c.d. guerra di mafia, forte della sua profonda conoscenza della mafia derivantegli dall'appartenenza alla "famiglia" mafiosa di Stefano Bontate, del quale era uomo di fiducia. Del resto, l'essere stato vittima di un attentato mafioso, dal quale e' uscito pressocche' illeso solo in virtu' della sua prontezza di riflessi e del suo sangue freddo, e' la migliore dimostrazione di quanto la sua eliminazione stesse a cuore ai suoi avversari. E di cio' si ha conferma ulteriore nelle decine di suoi parenti ed amici barbaramente trucidati dai corleonesi e dai loro

alleati nel tentativo di stanarlo, seguendo la nota tattica della "terra bruciata".

Del pari preziosa si e' rivelata la collaborazione del Contorno nel rivelare particolari inediti del traffico di stupefacenti gestito da "Cosa Nostra" e nel descriverne le articolazioni e i soggetti interessati, fornendo riscontri obiettivi in punti di decisiva importanza (v. per esempio, quanto da lui riferito - e, poi, constatato - sulla presenza di segni di riconoscimento sui pacchi contenenti l'eroina sequestrata a Cedrate di Gallarate il 18.3.1980).

Non si puo' certo sostenere che il Contorno abbia rivelato tutto quanto a sua conoscenza sui misfatti di "Cosa Nostra" e, per quanto attiene al suo ruolo e alle sue attivita' in seno alla mafia, e' fondato il sospetto che abbia comprensibilmente cercato di sfumare le sue responsabilita'.

Ma in ordine al contenuto di quanto ha dichiarato ed alle sue chiamate in correita', sono tali e tanti i riscontri che non e' seriamente contestabile, anche in una ottica

improntata a giusto rigore, la complessiva attendibilita' delle sue rivelazioni.

L'affermazione, poi, che egli avrebbe accusato solo i suoi avversari e' un argomento che si ritorce contro chi, per avventura, volesse usarlo; e cio' a prescindere da qualsiasi rilievo sulla sua rispondenza alla realta'. Si dimenticherebbe, infatti, che Contorno non e' un ladro di polli ma uno degli elementi piu' fidati di Stefano Bontate e che i fatti di cui e' stato protagonista sono gravissime vicende di matrice mafiosa. I suoi avversari, dunque, non possono essere che anch'essi coinvolti nelle stesse vicende, dato che il Contorno sicuramente non e' ne' un pazzo ne' un mitomane; pertanto, gli eventuali motivi di astio e di vendetta ispiratori della condotta del prevenuto ne aumentano, semmai, la credibilita'.

Ma in questa sede occorre occuparsi piuttosto dei reati contestati al prevenuto e, cioe', dei delitti di associazione per delinquere, associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e

commercio di tali sostanze, di cui ai capi 1, 10, 13, 22 dell'epigrafe (ordine di cattura n.169/82 del 26.7.1982; mandati di cattura n.343/82 del 17.8.1982, n.237/83 del 31.5.1983, n.323/84 del 29.9.1984).

Al riguardo, sussistono sufficienti prove per il rinvio a giudizio del prevenuto in ordine a tutti i reati ascrittigli.

Per quanto si riferisce ai capi 1 e 10, giova osservare che il Contorno ha ampiamente ammesso la sua appartenenza a "Cosa Nostra" e, ancora prima, lo aveva indicato come tale Tommaso Buscetta. E, ripetesi, il suo coinvolgimento in tante vicende di mafia (il suo attentato, le uccisioni di parenti ed amici, ecc.) costituiscono indiscubili riscontri della sua ammissione di colpevolezza.

Circa, invece, il suo coinvolgimento nel traffico di stupefacenti, egli ha mantenuto toni sfumati ma sostanzialmente negativi che, pero', non possono essere ritenuti credibili.

Basterebbe far riferimento alla serie di particolari che egli ha fornito sul traffico di

eroina per far ritenere inverosimile che egli fosse un semplice spettatore e di cio', tutto sommato, il Contorno si e' reso conto anche se ha preferito non formulare alcuna esplicita ammissione di responsabilita'. Del resto, anche per i suoi cugini Grado, gravati di prove schiaccianti in ordine al loro coinvolgimento nel traffico di stupefacenti, il Contorno ha esplicitamente chiesto che si tenesse conto del fatto che essi erano suoi parenti e che non se la sentiva di accusarli esplicitamente; e questo comportamento processuale e' altrettanto significativo di specifiche accuse.

In ordine al coinvolgimento del Contorno nel traffico di droga, basterebbe osservare che, all'atto del suo arresto avvenuto a Roma il 23.3.1982, vennero trovati, nascosti nell'abitazione del prevenuto (una casa con annesso terreno sulla Braccianese) centoventicinque chilogrammi di hashish e un chilogrammo di eroina, oltre ad armi, munizioni e trentadue milioni di lire in contanti ((Fot.400255).

Per tali fatti il Contorno e' stato gia' giudicato e condannato ma e' ovvio che costituiscono precisa conferma del suo inserimento nel traffico di stupefacenti gestito da Cosa Nostra. E cio' ha trovato un ulteriore inequivoco riscontro nel fatto che, dopo la chiusura dell'istruttoria, e' stato arrestato in Inghilterra, perche' coinvolto in un traffico internazionale di eroina, proprio quel Franco Di Carlo, "uomo d'onore" della "famiglia" di Altofonte, dal quale il Contorno ha sostenuto di aver ricevuto l'eroina e l'hashish sequestratigli a Roma.

Aggiungasi che, ancor prima che il prevenuto decidesse di collaborare, da numerosi indizi era possibile arguire che trafficasse in droga ed in altre attivita' illecite. Sul suo conto, infatti, Stefano Calzetta aveva riferito che operava nel contrabbando di tabacchi, associandosi con Pietro Vernengo. Alessandro Zerbetto, di cui si e' parlato a proposito del traffico di stupefacenti riguardante i fratelli Grado, aveva puntualizzato anche che il Contorno

gli aveva confidato di rifornirsi di hashish presso tale Roberto Menin di Padova e che aveva avuto rapporti, inerenti al traffico di stupefacenti, anche con Duca Antonino, suo attuale coimputato ed indicato quale "uomo d'onore" dallo stesso Contorno.

Il prevenuto, inoltre, lo aveva accompagnato nella villa di Besano (Varese) di Grado Vincenzo per illustrare un suo metodo originale di importazione della cocaina e gli aveva confidato, in quella circostanza, che il Grado aveva commerciato ben 3.000 chilogrammi di eroina.

Ed anche Rodolfo Azzoli, coinvolto coi Grado nello smercio dell'eroina nell'Italia Settentrionale, ha sostenuto che Salvatore Contorno era dedito al traffico di droga.

Anche per i reati concernenti il traffico di stupefacenti si impone, dunque, il rinvio a giudizio del prevenuto.

Coppola Giacomo

Indicato da Buscetta Tommaso come membro della famiglia mafiosa di Partinico, Coppola Giacomo veniva colpito dal mandato di cattura n.323/84 del 29/9/1984 con il quale gli si contestavano i reati p. e p. dagli artt.416, 416 bis C.P.71, e 75 della legge n.685 del 1975.

Ha riferito il Buscetta (Vol.124 f.18) e (Vol.124 f.21) di avere appreso dell'appartenenza del Coppola Giacomo alla organizzazione criminosa "Cosa Nostra" dal di lui fratello Domenico, conosciuto negli U.S.A., il quale, detenuto insieme allo stesso Buscetta nel carcere di Palermo, gli confido' che anche il germano Giacomo era un affiliato alla famiglia di Partinico, mentre non lo era l'altro fratello Agostino.

Tale accusa e' stata respinta dal Coppola Giacomo ma le circostanze di tempo e di luogo in cui il Buscetta ha dichiarato di avere conosciuto e incontrato il Coppola sono state confermate dall'imputato il quale ha riferito (v.Verbale interrogatorio del 10/10/1984) che il germano Domenico, deceduto nel 1981, aveva vissuto negli U.S.A.a cavallo degli anni 70 ed era stato ristretto nel carcere di Palermo qualche tempo dopo.

Inoltre, l'imputato ha ammesso di conoscere e di avere avuto rapporti, a suo dire leciti, con Nania Filippo e Bertolino Giuseppe, indicati dal Buscetta Tommaso quali uomini d'onore della stessa famiglia di Partinico, di cui il Bertolino era stato "reggente" prima dell'avvento di Geraci Antonino, detto Nene' (Vol.124 f.18).

Sulla scorta di tali risultanze processuali, appare utile la celebrazione del dibattimento nei confronti dell'imputato, chiamato a rispondere, nello stato di custodia cautelare in cui versa, dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. (Capi 1 e 10).

Per quanto concerne le altre imputazioni, le acquisizioni istruttorie non hanno evidenziato alcun utile elemento a carico del Coppola Giacomo in ordine ai reati di cui agli artt.71 e 75 della Legge n.68 del 1982; appare, pertanto, aderente alle non equivoche risultanze processuali sollevare il prevenuto da tali imputazioni con l'ampia formula liberatoria "per non aver commesso i fatti" (Capi 13 e 22).

Corallo Giovanni

Alla stregua delle rivelazioni di Tommaso Buscetta, Corallo Giovanni appartiene alla "famiglia" di Palermo di cui e' divenuto "rappresentante" dopo l'uccisione di Gnoffo Ignazio (Vol.124 f.11).

Quest'ultimo, infatti, negli anni '60, apparteneva alla famiglia di Palermo capeggiata da Angelo La Barbera. Senonche', dopo i contrasti insorti con la commissione, tale famiglia venne sciolta e lo Gnoffo (assieme ad altri componenti) fu aggregato alla famiglia di Stefano Bontate.

Attorno al 1977 pero', il Bontate consenti' a Gnoffo di ricostituire la famiglia di Palermo, di cui questi divenne capo.

Allo scoppio della guerra di mafia, una volta uccisi Bontate ed Inzerillo, la figura di Gnoffo non poteva non destare preoccupazione ai "vincenti", essendo noti il

suo affetto e la sua gratitudine per Stefano Bontate.

Cio' per altro lo Gnoffo non aveva mancato di far comprendere, dato che aveva disertato gli appuntamenti che Pippo Calo' - all'uopo - incaricato dalla "cupola" - gli aveva a piu' riprese fissato.

Da cio' derivo' dunque la decisione di uccidere lo Gnoffo, il cui posto di capo-famiglia venne preso dall'odierno imputato, amico di Pippo Calo' fin da quando entrambi lavoravano alle dipendenze della ditta Giardini in Palermo.

In tal modo la posizione di Pippo Calo' fini' col rafforzarsi ulteriormente dimostrando - ove ancora ce ne fosse bisogno - la scelta di campo da lui fatta a favore dei Corleonesi, contro Stefano Bontate.

Tutto cio', riferito da Gaetano Badalamenti a Buscetta, non manco' di sorprendere quest'ultimo che ha precisato di aver conosciuto il Corallo negli anni '60, quando il medesimo non era ancora "uomo d'onore", e di non averne sentito parlare

durante la sua detenzione all' Ucciardone (Vol.124/A f.28), (Vol.124/A f.49), (Vol.124/A f.52), (Vol.124/A f.107).

Contro l'imputato sono stati emessi mandati di cattura n. 323/84 del 29/9/1984 in ordine ai reati p. e p. dagli artt.416, 416 bis cp., 71 e 75 della legge n.685 del 1985 e al concorso in una serie di omicidi e n.58/85 del 16/2/1985 con il quale e' stato contestato all'imputato il concorso nell'omicidio del prof. Paolo Giaccone.

Interrogato, il Corallo Giovanni ha protestato la sua innocenza ed ha dichiarato di conoscere il Buscetta, lo Gnoffo Ignazio, il La Barbera e Pippo Calo' al quale lo lega un rapporto di fraterna amicizia ((Vol.123 f.184) e segg.). Ha negato, invece, di conoscere Gaetano Badalamenti il quale, a suo dire, ha mentito sul suo conto.

Ma le discolpe dell'imputato non reggono a fronte delle precise e circostanziate "indicazioni" fornite dal Buscetta Tommaso circa l'appartenenza del Corallo Giovanni, quale rappresentante della famiglia di "Palermo-centro", all'organizzazione denominata "Cosa Nostra".

Dall'appartenenza quindi del prevenuto a "Cosa Nostra" e, in particolare, dalla sua qualita' di "rappresentante" della famiglia di Palermo, discende che Corallo Giovanni deve essere chiamato a rispondere dei delitti contestatigli ai capi 1) 10) 13) 22) mentre, dei delitti di omicidio ascrittigli, tratta altra parte del presente provvedimento, alla quale si rimanda.

Corona Matteo

Indicato da Vincenzo Sinagra di Antonino (fasc. pers. ff. 117, 134 e 194) e Salvatore Di Marco ((Vol.34/F f 225); (Vol.58 f.80), (Vol.58 f.81)) quale responsabile, insieme allo stesso Di Marco ed altri della rapina verificatasi presso lo scalo ferroviario di Villabate-Ficarazzelli il 24 luglio 1981, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 170/84 del 25 maggio 1984, con il quale gli furono contestati i reati di rapina aggravata, tentato omicidio di uno dei rapinati, sequestro di persona dello stesso e di altri e furto di un'auto utilizzata per la consumazione del delitto.

A seguito delle dichiarazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza alla associazione mafiosa Cosa

Nostra delle "famiglie" di Corso dei Mille e Ciaculli, alle quali, secondo ulteriori dichiarazioni del Sinagra e del Di Marco, risultava il Corona essersi legato, Veniva emesso nei suoi confronti mandato di cattura 323/84, con il quale, ricontestatigli i suddetti reati, gli vennero ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, asserendo di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa, di non avere partecipato a rapina alcuna e di non conoscere ne' il Sinagra, ne' il Di Marco ne' alcuno degli altri suoi coimputati.

Della sua partecipazione alla rapina presso lo scalo ferroviario di Villabate Ficarazzelli tratta altra parte della sentenza dedicata all'esame dell'episodio.

In questa sede appare opportuno ricordare che il Sinagra ed il Di Marco, come dagli stessi concordemente dichiarato, parteciparono entrambi all'inaugurazione

dell'esercizio commerciale Palermo-Carni, avvenuta con l'intervento di numerosi esponenti mafiosi. In quell'occasione il Di Marco indico' al Sinagra una persona, dicendola proprietaria dell'esercizio e confidandogli che costui era stato uno dei suoi complici nella consumazione della rapina.

Identificato in Antonino De Lisi il proprietario della Palermo-Carni, costui venne tratto in arresto ma dopo poco tempo escarcerato, non avendolo il Sinagra riconosciuto nel corso di ricognizione personale.

Successivamente sia il Sinagra che il Di Marco riconobbero nel Corona la persona di cui avevano precedentemente parlato ed, essendo detto imputato marito della sorella della moglie del De Lisi, sono state chiarite anche le ragioni per le quali entrambi i suoi coimputati lo avevano indicato come proprietario della Palermo Carni, esercizio alla cui inaugurazione e' ben presumibile che egli partecipasse con l'atteggiamento di chi, essendo stretto congiunto del titolare, "fa gli onori di casa".

Va altresì ricordato che, come esposto in altre parti della sentenza, tutti i partecipanti alla rapina presso lo scalo ferroviario di Villabate Ficarezzelli, commessa senza la preventiva autorizzazione dei capi mafiosi della zona, vennero barbaramente uccisi o furono costretti a far perdere le proprie tracce, emigrando all'estero o in altre parti d'Italia, ovvero, come il Di Marco furono perdonati ma a patto che si inserissero nell'organizzazione criminosa che aveva decretato l'eliminazione dei loro complici.

Quest'ultimo "benevolo" trattamento fu riservato a Salvatore Di Marco e, come riferito dal Sinagra anche al Corona, che fu "perdonato" ed evidentemente, come il Di Marco, inserito nell'organizzazione criminosa tanto da diventare intimo del famigerato Giuseppe Greco di Nicolò, con il quale il Sinagra lo vide abbracciarsi e baciarsi nel corso della inaugurazione della Palermo-Carni.

A carico del Corona sussistono, pertanto, sufficienti prove di colpevolezza in ordine ai reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., contestatigli con mandato di cattura 323/84.

Nulla e' invece emerso a suo carico in ordine al cointestato coinvolgimento nel traffico delle sostanze stupefacenti e va di conseguenza prosciolto dalle imputazioni di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975 addebitatigli col medesimo mandato.

Quanto alle imputazioni concernenti la rapina allo scalo ferroviario Villabate Ficarazzelli si rimanda alla parte della sentenza dedicata alla trattazione dell'episodio.

Corona Orazio

Indicato dal coimputato Stefano Calzetta ((Vol.11 f.41), (Vol.11 f.70), fasc. pers. II f.84)) quale componente di cosca criminosa facente capo a Pietro Lo Iacono, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura n.237/83 del 31 maggio 1983, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P.e 75 legge n.685 del 1975.

A seguito delle rivelazioni di Tommaso Buscetta sull'associazione mafiosa Cosa Nostra e sull'appartenenza alla stessa del nominato Pietro Lo Iacono, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura n.323/84 del 29 settembre 1984, con il quale, ricontestatigli i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975, gli furono ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P. e 71 legge n.685 del 1975.

Catturato dopo lungo periodo di latitanza, si e' protestato innocente, asserendo di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa e di non conoscere nè il Lo Iacono ne' il Calzetta.

Quest'ultimo ha in particolare riferito, premettendo che il Lo Iacono e' capo dell'organizzazione criminosa che controlla la zona circostante la stazione ferroviaria centrale, comprese le vie Lincoln, Roma e Maqueda, che i suoi piu' vicini collaboratori sono tale Giovanni Di Pasquale, detto "Giannuzzu u beddu", Rosario Mistretta e lo stesso Corona, tutti dediti, cosi' come gli altri appartenenti alla medesima cosca, alla consumazione di estorsioni nel quartiere dagli stessi controllato.

Ha aggiunto altresì il Calzetta che all'interno della cosca la posizione del Mistretta e del Corona si era estremamente rafforzata dopo la scomparsa di Emanuele D'Agostino del quale essi avevano soggezione.

Le suddette dichiarazioni hanno trovato ampi riscontri nelle successive vicende del procedimento, essendo emersa, dalle dichiarazioni di Tommaso Buscetto e da innumerevoli altri elementi probatori raccolti ed esposti nella parte della sentenza dedicata alla trattazione della posizione di Pietro Lo Iacono, che costui appartiene effettivamente a "famiglia" mafiosa, quella di S.Maria di Gesu', e che la sua posizione, e ovviamente quella dei malavitosi a lui piu' vicini, si e' enormemente accresciuta a seguito dell'uccisione di Stefano Bontate ed alla scomparsa e sicura soppressione di Emanuele D'Agostino, membro della stessa famiglia e fedelissimo del Bontate, vittima della lupara bianca dopo l'uccisione di quest'ultimo.

Il Corona, pur negando contro ogni evidenza di conoscere il Lo Iacono, persona a tutti nota nella sua zona di influenza ed in particolare ai commercianti ivi come l'imputato operanti, ha almeno ammesso di conoscere e di essere in ottimi rapporti con

Rosario Mistretta e Giovanni Di Pasquale, così parzialmente riscontrando l'assunto del Calzetta.

Ha altresì negato l'imputato di conoscere Emanuele D'Agostino, pur ammettendo di averne sentito parlare e di avere appreso della sua scomparsa. Il diniego tuttavia si palesa del tutto menzognero ove si consideri che il Corona ha ammesso, a specifica domanda dell'istruttore, di essere uno dei frequentatori della sala da barba di Luigi Gatto, luogo di ritrovo abituale, secondo lo stesso Calzetta ed il teste Bruno Felice (Vol.90 f.55), di numerosi esponenti mafiosi e dello stesso D'Agostino.

Per altro, il numero telefonico di detto locale risulta annotato, con particolari artifici per evitarne il riconoscimento, in manoscritto sicuramente riferibile a Giovanni Bontate, come esposto nella parte della sentenza dedicata alla trattazione della posizione di costui. E non deve, pertanto,

ritenersi privo di significato il fatto che il Corona frequentasse tale locale, essendo il Bontate appartenente alla stessa cosca di S.Maria di Gesu', cui risulta affiliato il Lo Iacono, alla cui banda criminale, secondo il Calzetta, il Corona appartiene.

Sussistono conseguentemente a suo carico sufficienti prove di colpevolezza in ordine ai reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., contestatigli col mandato di cattura n.323/84 del 29 settembre 1984, che ha per questa parte sostituito ed integrato il precedente mandato n.237/83.

Nulla invece risulta a suo carico in ordine al contestato traffico di sostanze stupefacenti, non potendo ritenersi che egli vi sia stato coinvolto sol per la generica posizione di preminenza nell'ambito della cosca di Pietro Lo Iacono di cui ha parlato il Calzetta.

Va, pertanto, prosciolto dai reati di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975

contestatigli con entrambi i mandati di cattura
emessi nei suoi confronti.

Corrao Vincenzo

Secondo Stefano Calzetta ((Vol.11 f.78) e fasc. pers. I f.5) alla famiglia Zanca era molto legato un maresciallo dei Carabinieri, ora in pensione, di nome Vincenzo Corrao, il quale tanti anni prima, come il Calzetta apprese da Onofrio Zanca, che glielo racconto' in presenza di Paolo Alfano e Giovanni Matranga, aveva, fornendogli un falso alibi, fatto scagionare Pietro Zanca di Pietro da una imputazione di rapina.

Il militare e' stato identificato nell'odierno imputato, cui, con mandato di comparizione del 16 ottobre 1984, e' stato contestato il delitto di falsa testimonianza.

Nel corso del suo interrogatorio (Vol.133 f.24) ha sostenuto di nulla piu' ricordare della vicenda, ammettendo pero' di essere da lungo tempo amico della famiglia Zanca.

Acquisita copia di taluni atti del procedimento penale menzionato dal Calzetta, instaurato contro il predetto Pietro Zanca e tali Giovanni Lo Cascio e Benedetto Asciutto per una tentata rapina verificatasi il 18 marzo 1955 in danno di tale Vittorio Schiro', e' emerso che effettivamente il Corrao venne assunto in qualita' di teste il 26 maggio 1955 (Vol.133 f.49) e sostenne che nel giorno e nell'ora della rapina lo Zanca era in sua compagnia poiche' insieme si erano recati in gita a Ficcarazzi. Anche in forza di tale testimonianza lo Zanca venne in primo grado assolto per insufficienza di prove con sentenza del Tribunale di Palermo del 18 novembre 1955 (Vol.133 f.53) ma condannato invece in appello con sentenza della locale Corte del 3 maggio 1956 (Vol.133 f.85), che considero' del tutto inattendibile la testimonianza del Corrao.

Costui nel corso del presente procedimento si e' prudentemente astenuto dal ribadire le falsita' con le quali aveva cercato di favorire l'amico Zanca ed ha anzi affermato di non essere affatto certo che la gita a Ficarazzi fosse stata davvero effettuata e nel giorno e nell'ora prima indicati.

I fatti suesposti costituiscono ennesima riprova della piena attendibilita' del Calzetta e costituiscono sufficiente dimostrazione della responsabilita' del Corrao, il quale tuttavia non puo' essere rinviato a giudizio per rispondere del reato ascrittogli, poiche' esso, commesso in epoca remota, e' estinto per intervenuta amnistia.

Costantino Antonino n.27.11.1923

Denunciato il 6 maggio 1980 dalla Squadra Mobile di Palermo (Vol.12/L f.43) quale ulteriore componente del gruppo criminale facente capo al c.d. "covo" di Corso dei Mille, ubicato nel laboratorio di autotappezzeria di Rosario Spitalieri.

Nei suoi confronti venne emesso mandato di cattura n.162/84 del 22 maggio 1984 (Vol.15/L f.53) con il quale gli fu contestato il reato di cui all'art.416 C.P.. Risultava pero' gia' deceduto in data 29 aprile 1983 (Vol.13/L f.369).

Va dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti perche' il reato e' estinto per morte dell'imputato.

Costantino Antonino n.5.1.1945

Indicato da Stefano Calzetta ((Vol.11 f.61), fasc. pers. I f.15 e fasc. pers. II ff.34 e 57) come trafficante di droga legato alla cosca dei suoi parenti Vernengo, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura n.237/83 del 31 maggio 1983, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P.e 75 legge n.685 del 1975.

A seguito delle rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti anche l'appartenenza dei Vernengo a "famiglie" mafiose di Cosa Nostra, gli furono, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, ricontestati i suddetti reati ed ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P.e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, asserendo di non conoscere il Calzetta e di aver

intrattenuto con i suoi congiunti Vernengo soltanto normali rapporti di parentela, per altro saltuari, essendo egli da gran tempo risiedente in Francia, pur recandosi abbastanza spesso a Palermo in visita presso i suoi familiari.

Il Costantino e' in realta' un affine dei Vernengo, in quanto cugino di Rosa Vernengo di Pietro, poiche' costei risulta sposata con Francesco Marino Mannoia, la cui madre Leonarda Costantino e' sorella del padre dell'imputato.

Secondo il Calzetta egli e' uno dei piu' intimi e fidati collaboratori dei Vernengo, per conto dei quali viaggiava spesso, soprattutto in Grecia ed in Turchia, con il preciso incarico di trattare l'acquisto di sigarette di contrabbando e di droga, come allo stesso Calzetta confidato dai Vernengo.

Egli e' risultato in possesso di regolare passaporto, rilasciatogli dalla Questura di Palermo il 9 marzo 1973 e rinnovato il 7 marzo

1978 a richiesta del Consolato italiano di Bastia.

I suoi frequenti viaggi risultano confermati dalle dichiarazioni da lui rese nel corso dei suoi interrogatori, avendo egli riferito di risiedere da parecchi anni in Francia, di recarsi molto spesso in Grecia, nazione di origine della moglie, e di recarsi spesso a Palermo per brevi periodi.

Il Calzetta, pertanto, nonostante il Costantino sostenga di non conoscerlo, si e' mostrato molto ben informato sui suoi frequenti spostamenti.

Ma ha altresì riferito un significativo episodio, comprovante il sicuro inserimento dell'imputato nella cosca mafiosa dei Vernengo e, quindi, alla luce delle rivelazioni di Tommaso Buscetta, in una delle "famiglie" di Cosa Nostra.

Ha infatti dichiarato il Calzetta che due giorni prima dell'uccisione del fratello di Francesco Mafara, si era egli recato presso l'abitazione di Pietro

Vernengo, in via Ponte Ammiraglio, avendo appreso che quest'ultimo era stato dimesso dal carcere. Nell'occasione aveva trovato ivi, intenti a conversare con il citato Vernengo, il cugino di costui Ruggero Vernengo, il Costantino e Vincenzo Sinagra di Salvatore detto "Tempesta".

Si era quindi presentato Francesco Mafara, subito apostrofato da Pietro Vernengo con l'epiteto "pezzo di merda". Ciononostante il Mafara si era avvicinato a tutti i presenti, baciandoli, e chiedendo anche di baciare un'altra volta il Costantino.

Rimasti per breve tempo tutti i presenti a conversare, il Calzetta era stato quindi lasciato in compagnia del solo Costantino, mentre gli altri si erano allontanati col Mafara, ritornando senza costui dopo circa mezz'ora. Dopo tale episodio il Calzetta non aveva piu' rivisto il Mafara (effettivamente scomparso per sempre), mentre due giorni dopo, all'interno della Calcestruzzi Maredolce, era stato ucciso dello stesso Mafara il fratello.

L'episodio, come si e' detto, e' sintomatico non solo dell'inserimento a pieno titolo del Costantino nella cosca dei Vernengo, ma anche dalla sua posizione di rilievo in seno alla stessa, come e' agevole intuire dal fatto che egli partecipa ad un incontro fra personaggi di spicco di "famiglie" mafiose, nel corso del quale il Mafara lo bacia per ben due volte, evidentemente a ragione del prestigio di cui il Costantino godeva, non essendo altrimenti interpretabile l'atteggiamento del Mafara se non come manifestazione del desiderio di dimostrare il proprio rispetto e la propria' sincerita' a persona che ben sapeva essere il braccio destro del Vernengo.

Essendo stato possibile, con riferimento alla data di uccisione del fratello del Mafara, stabilire che l'episodio narrato dal Calzetta si era verificato il 12 ottobre 1981, il Costantino ha sostenuto che in quell'epoca egli si trovava sicuramente in Francia e, precisamente, a Nizza, ove

prestava servizio alle dipendenze di tale Roger Sabbagh.

Questi, spontaneamente presentatosi all'istruttore, veniva in data 30 giugno 1984 assunto in qualita' di teste. Confermava l'assunto del Costantino, precisando che costui era stato alle sue dipendenze in qualita' di autista dal 25 settembre al 28 ottobre 1981, senza mai allontanarsi da Nizza in tale periodo per piu' di ventiquattro ore. Esibiva inoltre il teste taluni stampati dell'Istituto di Previdenza sociale francese, asserendo che essi comprovavano il rapporto di lavoro del Costantino (Vol.86 f.200).

Tuttavia, disposte successivamente indagini, si apprendeva dalla Polizia Francese che in realta' il Costantino aveva clandestinamente lavorato in Nizza alle dipendenze del Sabbagh non nell'autunno bensì nella primavera del 1981 e che non vi era traccia di tale rapporto, come detto clandestino, presso la Securite' sociale (vedi

rapporto Criminalpol 6 novembre 1984 a (Vol.143 f.324).

Va, pertanto, segnalata al P.M. per le iniziative di sua competenza la deposizione del Sabbagh, risultata falsa, mentre dal fallito alibi del Costantino non possono che trarsi le dovute conseguenze in ordine alla veridicità di quanto a suo carico riferito dal Calzetta.

Costui, nel ribadire l'impegno dell'imputato quale trafficante di droga addetto al reperimento della morfina di base utilizzata dai Vernengo nei loro laboratori (uno effettivamente scoperto in via Messina Marine, come esposto in altra parte della sentenza), ha aggiunto di averlo visto spesso in via Conte Federico assieme a Giuseppe Battaglia e Gaetano Di Giovanni, noti esponenti della Cosca di Corso dei Mille e trafficanti di droga.

Le dichiarazioni del Calzetta, infine, sono state pienamente confermate da Salvatore Contorno (Vol.125 f.146), il quale ha riferito di

aver appreso da Francesco Marino Mannoia, congiunto dell'imputato, che costui e' un provetto chimico capace di occuparsi della raffinazione della morfina, essendo stato a cio' istruito, insieme a tutti i Vernengo e ad Antonino De Simone da Antonino Vernengo, detto "u dutturi" proprio per la sua esperienza nel ramo.

Per le considerazioni suesposte il Costantino va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli con il mandato di cattura n.323/84 del 29 settembre 1984, che ha assorbito ed integrato il precedente mandato n.237/83.

Cottone Giuseppe

Indicato da Salvatore Contorno (Vol.125 f.8), (Vol.125 f.69) e (Vol.125 f.128) come esponente, insieme al fratello Vincenzo, della famiglia mafiosa di Villabate, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura n.361/84 del 24 ottobre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, asserendo di non conoscere il Contorno e di essere estraneo a qualsivoglia organizzazione criminosa. Con ordinanza del 23 aprile 1985 e' stato scarcerato per mancanza di sufficienti indizi di colpevolezza (fasc. pers. f.44).

Ed invero il Contorno, indicando come esponenti mafiosi di Villabate "i fratelli Cottone, una sorella dei quali ha

sposato Greco Salvatore ", aveva sicuramente fornito notizie inesatte, in quanto Maria Cottone, moglie di Salvatore Greco, e' figlia del defunto Antonino Cottone, fratello dei suddetti Giuseppe e Vincenzo, che del Greco, pertanto, sono soltanto zii acquisiti e non cognati (vedi rapporto Squadra Mobile 19 ottobre 1984 a (Vol.125/A f.58).

La Maria Cottone, inoltre, non ha fratelli di sesso maschile e, pertanto, il Salvatore Greco non ha cognati per parte della moglie, le cui sorelle Angela e Paola risultano coniugate con tali Giovanni Di Fresco e Giovanni Di Pace, quest'ultimo imputato nel presente procedimento a seguito delle dichiarazioni dello stesso Contorno, che lo ha indicato come esponente mafioso della famiglia di Ciaculli (vedi menzionato rapporto a (Vol.125/A f.58).

Reinterrogato sul punto, il Contorno ha precisato di non aver mai conosciuto i Cottone e di aver soltanto raccolto nell'ambiente mafioso voci dell'appartenenza degli stessi a Cosa Nostra.

Tale precisazione ha ovviamente fatto venir meno i sufficienti indizi di colpevolezza a carico dei Cottone, che, come sopra detto, sono stati scarcerati, non potendosi escludere addirittura che le voci raccolte dal Contorno si riferissero a persone diverse degli imputati e, comunque, non sussistendo ne' essendo stati raccolti elementi atti a confermarle.

Ne', con specifico riferimento a Giuseppe Cottone, possono ritenersi rilevanti le risultanze delle indagini bancarie, dalle quali e' emerso l'esistenza di due assegni dell'importo complessivo di poco piu' di due milioni emessi a suo favore da Michele Greco. Ed invero l'imputato non ha affatto negato di conoscere i Greco, uno dei quali e' il coniuge di una sua nipote, ed ha chiarito

di avergli fatto delle forniture di carne (egli gestisce una macelleria in Villabate), della quale i titoli costituivano il pagamento.

L'imputato va, pertanto, prosciolto da tutti i reati ascrittigli.

Va ordinata la restituzione della documentazione sequestratagli, dalla quale non e' emerso nulla di rilevante.

Cottone Vincenzo

Indicato da Salvatore Contorno (Vol.125 f.8), (Vol.125 f.68) e (Vol.126 f.128) come esponente, insieme al fratello Giuseppe, della famiglia mafiosa di Villabate, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 361/84, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, asserendo di non conoscere il Contorno e di essere estraneo a qualsivoglia organizzazione criminosa. Con ordinanza del 23 aprile 1985 e' stato scarcerato per mancanza di sufficienti indizi di colpevolezza (fasc. pers. f. 18).

Ed invero il Contorno, indicando come esponenti mafiosi di Villabate "i fratelli Cottone, una sorella dei quali ha

sposato Greco Salvatore", aveva sicuramente fornito notizie inesatte, in quanto Maria Cottone, moglie di Salvatore Greco, e' figlia del defunto Antonino Cottone, fratello dei suddetti Giuseppe e Vincenzo, che del Greco pertanto sono soltanto gli zii acquisiti e non i cognati (vedi rapporto Squadra Mobile 19 ottobre 1984 a (Vol.125/A f.58)).

La Maria Cottone, inoltre, non ha fratelli di sesso maschile e, pertanto, il Salvatore Greco non ha cognati da parte di moglie, le cui sorelle Angela e Paola risultano coniugate con tali Giovanni Di Fresco e Giovanni Di Pace, quest'ultimo imputato nel presente procedimento a seguito delle dichiarazioni dello stesso Contorno, che lo ha indicato come esponente della famiglia mafiosa di Ciaculli (vedi menzionato rapporto a (Vol.125/A f.58)).

Reinterrogato sul punto, il Contorno ha precisato di non aver mai conosciuto i

Cottone e di aver soltanto raccolto nell'ambiente mafioso voci dell'appartenenza degli stessi a Cosa Nostra.

Tale precisazione ha ovviamente fatto venir meno i sufficienti indizi di colpevolezza a carico dei Cottone, che, come sopra detto, sono stati scarcerati, non potendosi addirittura escludere che le voci raccolte dal Contorno si riferissero a persone diverse dagli imputati e, comunque, non sussistendo ne' essendo stati raccolti elementi atti a confermarle.

L'imputato va, pertanto, prosciolto da tutti i reati ascrittigli.

Va ordinata la restituzione della documentazione in sequestro, dalla quale non e' emerso nulla di rilevante.

Cristaldi Salvatore

Nei confronti di Salvatore Cristaldi venne emesso mandato di cattura 326/82 del 23 luglio 1982, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt. 416 C.P., 75 e 71 legge n. 685 del 1975, perche' ritenuto affiliato al clan mafioso di Benedetto Santapaola e coinvolto nei traffici di droga che quest'ultimo conduceva insieme a Gaspare Mutolo ed alla famiglia mafiosa capeggiata da Rosario Riccobono.

Intervenute le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra della famiglia mafiosa catanese capeggiata dal Santapaola, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, ricontestatigli tutti i suddetti reati, gli fu ulteriormente addebitato quello di cui all'art. 416 bis C.P..

Gli elementi di prova a carico dell'imputato sono stati esposti nella parte della sentenza dedicata all'esame dei menzionati traffici di droga e possono come appreso essere sinteticamente riassunti.

Innanzitutto, come emerge dalle espletate intercettazioni telefoniche, il Cristaldi dava abituale ospitalità presso la sua abitazione al coimputato Calogero Campanella, che era tra l'altro, per conto del Santapaola, il dispensiere delle sovvenzioni in denaro versate in carcere agli appartenenti al clan che trovavansi detenuti, fra i quali Venerando Cristaldi, fratello del Salvatore .

Dalle stesse intercettazioni, e precisamente da una telefonata che risulta effettuata la sera del 14 maggio 1982 tra Gaspare Mutolo a Domenico Condorelli, emerse che quest'ultimo stava inviando a Palermo due suoi emissari che si dovevano col Mutolo incontrare (Vol.63/R f.25). Nel corso della conversazione, in particolare, il

Condorelli, parlando dei due precisa, col tipico linguaggio mafioso utilizzato per indicare gli appartenenti a Cosa Nostra, che "uno e' come me e come te" e l'altro "e' un carissimo amico mio", uno cioe' e' "uomo d'onore" e l'altro in attesa della rituale iniziazione e comunque organicamente gia' inserito nell'associazione.

Effettuati appositi servizi di appostamento, si accerto' che a Palermo per incontrarsi col Mutolo inviati dal Condorelli si erano recati Nicolo' Maugeri e Salvatore Cristaldi, identificati cosi' durante il loro viaggio di ritorno a Catania (Vol.12/R f.65) + (Vol.21/R f.21) + (Vol.28/R f.178).

Quanto alle ragioni dell'incontro col Mutolo, sicuramente riferibili al traffico delle sostanze stupefacenti, e ad altri interessantissimi particolari emersi da quella operazione di polizia giudiziaria e dalle parallele intercettazioni telefoniche si rimanda

alla parte della sentenza che specificamente ed analiticamente se ne occupa.

Le suesposte risultanze provano comunque abbondantemente l'organico inserimento del Cristaldi nella associazione mafiosa di cui ci si occupa ed il suo pieno coinvolgimento nel traffico delle sostanze stupefacenti, sicche' l'imputato va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli di cui ai capi 1, in esso unificato il capo 7, nonche' 10, 13, 17, 22 e 40 dell'epigrafe.

Cristaldi Venerando

Nei confronti di Venerando Cristaldi venne emesso mandato di cattura 378/82 del 27 settembre 1982, con il quale gli fu contestato il reato di cui all'art.416 C.P., perche' ritenuto appartenente al clan del boss catanese Benedetto Santapaola.

Intervenute le dichiarazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra della "famiglia" mafiosa catanese, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, ricontestatogli il suddetto reato di cui all'art.416 C.P., gli furono ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Gli elementi di prova a carico dell'imputato sono stati gia' esposti nelle parti della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito ed ai traffici di droga

condotti, anche in concorso col gruppo mafioso catanese, da Gaspare Mutolo e possono come appreso sinteticamente riassumersi.

Nel corso di perquisizione effettuata il 22 aprile 1982 nella abitazione palermitana del Mutolo venne tra l'altro ritrovata una lettera a firma del Cristaldi (Vol.1/R f.22), (Vol.1/R f.225) e (Vol.1/R f.231), nella quale questi esternava al mafioso palermitano sentimenti di stima e devozione. Altra analoga lettera era stata spedita dal sanguinario killer delle carceri Antonino Faro e deve ricordarsi che Salvatore Cristaldi, fratello di Venerando, risulta esser stato fermato a Catania col Mutolo, che trovandosi in semiliberta' a Teramo aveva chiesto ed ottenuto un permesso per recarsi a Palermo, e che altro incontro fra i due risulta essere avvenuto presso il Motel Agip di quest'ultima citta'.

Durante un suo periodo di detenzione Venerando Cristaldi risulta aver telefonato alla di lui madre per informarla che in sua compagnia vi era "Ninuzzu" Santapaola (Fot.073034) e successivamente al coimputato Calogero Campanella per trasmettergli i saluti dello stesso Santapaola, indicato come "Nino il babbo" (Fot.073057).

Lo stesso Campanella, che evidentemente aveva il ruolo il tesoriere del gruppo, nel corso dell'anno 1981, aveva provveduto ad effettuare presso la Casa Circondariale di Catania periodiche rimesse di denaro a favore del Venerando Cristaldi (Fot.075057) - (Fot.075073) e nello stesso periodo a favore di altri appartenenti al clan Santapaola, quali Sebastiano Cali' , Nicola Cirincione, Natale Di Raimondo, Angelo Fazio, Agatino Litrico, Giovanni Rapisarda ed altri (Fot.058211) -

(Fot.058243). Altre somme il Cristaldi risulta aver ricevuto da altri due membri del clan, cioe' Giuseppe Pulvirenti e Domenico Amato (Fot.058211).

Infine, qualche mese prima dell'omicidio di Alfio Ferlito, costui venne gravemente offeso all'interno del carcere di Catania proprio dal Cristaldi.

L'imputato, come emerge dalle concordi dichiarazioni di tutti i testi escussi, al rientro nelle celle dopo il passeggio, si rivolse al Ferlito dicendogli "sei cornuto, sbirro e carabiniere" e cio' impensieri' molto l'autorita' carceraria, che convoco' i due detenuti, i quali tuttavia minimizzarono l'accaduto, assumendo che si trattava di fesserie, baciandosi ed abbracciandosi. Era tuttavia evidente che quello del Cristaldi era stato un tentativo di provocare il Ferlito, che invece, molto opportunamente, non aveva reagito all'offesa per evitare pericolosi disordini all'interno del carcere. Cio' venne immediatamente percepito

dalle autorità competenti, le quali segnalavano (Fot.058452) che l'episodio si inseriva nel quadro dei gravi dissensi e rivalità fra le rispettive organizzazioni criminali, del Cristaldi e del Ferlito, ed era prevedibile che quanto prima venisse attuato il proposito criminale di eliminazione del Ferlito, che secondo notizie confidenziali era stato anche minacciato di morte del Cristaldi. Il Ferlito, come si sa, venne effettivamente ucciso qualche tempo dopo durante una sua traduzione a Trapani proprio ad opera, tra gli altri, di elementi del clan di Benedetto Santapaola.

Le susseguite risultanze istruttorie non lasciano pertanto dubbi sulla appartenenza del Cristaldi alla famiglia mafiosa catanese e l'imputato va conseguentemente rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 416 e 416 bis C.P. (capi 1 e 10 dell'epigrafe, contestatigli col mandato di cattura 323/84, che ha integrato ed assorbito quello precedentemente emesso nei suoi confronti).

Non sussistono invece elementi (se non di mero sospetto, consistenti negli accertati incontri del fratello Salvatore con Gaspare Mutolo nel periodo in cui costui era maggiormente impegnato nei suoi traffici di droga) per ritenere l'imputato in esame coinvolto nel traffico della sostanza stupefacente, al quale, come e' noto, a non tutti gli appartenenti a famiglie mafiose e' consentito inserirsi.

Dalle relative imputazioni (capi, 13, 22 dell'epigrafe) Venerando Cristaldi va, pertanto, prosciolto per non aver commesso i fatti.

Croce Alfredo

Denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90), venne successivamente indicato dal coimputato Salvatore Contorno ((Vol.125 f.7), (Vol.125 f.57), (Vol.125 f.64), (Vol.125 f.74) e (Vol.125 f.128)) quale componente, insieme ai fratelli Domenico e Giorgio, della famiglia mafiosa di Ciaculli.

Venne emesso a suo carico mandato di cattura 361/84 del 24 ottobre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, asserendo di conoscere il Contorno ma di non vederlo da piu' di dieci anni.

Quest'ultimo assunto appare decisamente menzognero in quanto il Contorno e' stato in grado non solo di riconoscerlo in fotografia ma anche di indicare specifiche circostanze che lo riguardano, come la sua attivita' di autista dell'Amat, il nome della moglie e la sua qualita' di "figlioccio" di Salvatore Greco Ferrara, che del Croce, come dallo stesso imputato ha ammesso, fu padrino di cresima, circostanza questa che deve ritenersi particolarmente significativa in considerazione dell'indiscutibile valore attribuito a siffatti rapporti nell'ambiente mafioso.

Nell'interrogatorio dell'imputato Ignazio Guagliardito (Vol.187 f.12) trova inoltre riscontro altra affermazione del Contorno concernente il Croce, dal primo indicato come proprietario della casa di abitazione del Guagliardito medesimo.

Il quadro probatorio a carico di Alfredo Croce e', infine, completato dagli elementi raccolti a carico dei suoi piu' stretti

congiunti, i fratelli Domenico e Giorgio, il primo dei quali già' indicato come esponente mafioso anche da Stefano Calzetta (fasc. pers. I f.28) e da Antonino Federico (Vol.79 f.51) ed interessato a rapporti bancari con Salvatore Greco "padrino" del fratello, nonché con Michele Greco, fratello del predetto, e con i coimputati Giuseppe Nangano e Giuseppe D'Angelo.

L'imputato va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. ascrittigli.

Nulla e' invece emerso a suo carico con riferimento al contestato traffico di sostanze stupefacenti, avendo anzi il Contorno escluso un suo ruolo del genere nell'ambito della famiglia mafiosa di appartenenza.

Dalle relative imputazioni di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975 va pertanto prosciolto.

Croce Domenico

Indicato da Stefano Calzetta (fasc. pers. I f.28) ed Antonino Federico (Vol.79 f.51) come esponente mafioso legato agli Zanca, a Paolo Alfano e Giuseppe D'Angelo, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, ammettendo pero' di conoscere sia il Federico che gli Zanca ed il D'Angelo e negando invece di aver mai avuto alcun rapporto con Paolo Alfano.

Quanto al Calzetta ha dichiarato di conoscerlo forse soltanto di vista.

Il Calzetta, invece, mostrando di esser ben a conoscenza del Croce, ha riferito che costui si occupa del commercio di

autovetture ed e' sicuramente esponente mafioso, molto rispettato dall'Alfano : circostanza questa assai significativa ove si consideri che il predetto e' ritenuto l'autore di diversi omicidi, eseguiti per conto degli Zanca, ed e' certamente uno degli esponenti di maggior rilievo della famiglia di Corso dei Mille.

Quanto al Federico, costui ha premesso di essersi allontanato da Palermo dopo l'uccisione del fratello Domenico, avvenuta il 6 settembre 1971. Dell'omicidio era stato incolpato, ad avviso dello stesso Federico ingiustamente, tale Fiumefreddo, con il quale, poco tempo prima della sua soppressione, il Domenico aveva avuto una lite banale.

Era invece convinzione del Federico che l'autore dell'uccisione del fratello fosse tale Antonino Quartararo e che la causale del delitto andasse ricercata in un contrasto insorto tra costui e Domenico Federico per un debito dal primo contratto per la vendita di alcuni maiali
fattagli da

quest'ultimo. Nel corso di una lite insorta tra i due il Domenico Federico aveva inoltre, colpendolo con un coltello, ferito il Quartararo, che da quel momento aveva giurato di vendicarsi.

Di fatto, dopo qualche tempo dalla fuga del Quartararo dal manicomio, ove era stato ricoverato nel corso di un procedimento a suo carico per una rapina alla ditta Vaselli, Domenico Federico era stato ucciso ed a nulla era valso l'intervento di alcuni esponenti mafiosi, quali Salvatore Marchese, Salvatore Ingrassia, Giuseppe D'Angelo ed Andrea Zappulla, cui lo stesso Federico si era rivolto al fine di far desistere il Quartararo dai suoi propositi di vendetta.

Ebbene, dopo l'uccisione del fratello, e nel breve periodo di tempo in cui Antonino Federico si era trattenuto ancora a Palermo, lo stesso era stato piu' volte avvicinato da Giuseppe D'Angelo e da Domenico Croce, che all'epoca gestiva una

autocarrozzeria in via Giafar, i quali gli avevano detto che il Fiumefreddo, nel frattempo incolpato dell'omicidio, era estraneo al delitto, pur non pronunciandosi sulla sospetta responsabilita' del Quartararo.

L'episodio non solo evidenzia il collegamento del Croce con elementi di sicura estrazione mafiosa, ed in particolare col noto Giuseppe D'Angelo, ma dimostra come lo stesso fosse con ogni probabilita' a conoscenza dell'autore dell'omicidio, cosa che soltanto a una persona ben inserita nell'organizzazione criminosa poteva essere nota.

Ulteriore riprova poi dell'appartenenza a cosche criminali del Croce e' fornita dal fatto che lo stesso, come ha altresì riferito il Federico, piu' volte aveva invitato quest'ultimo ed il fratello Domenico a scaricare sigarette di contrabbando: invito che pero' non era stato accolto.

Ultimo, e non certo per importanza, elemento a carico del Croce e' costituito

dalle dichiarazioni di Salvatore Contorno ((Vol.125 f.7), (Vol.125 f.64) e (Vol.125 f.147)), il quale lo ha indicato, con i fratelli Alfredo e Giorgio, quale componente della "famiglia" mafiosa di Ciaculli: indicazione che non deve affatto ritenersi in contraddizione con quanto prima affermato dal Calzetta e dal Federico, stante che la sostanziale unitarietà di Cosa Nostra e delle "famiglie" in cui è suddivisa non esclude ed anzi propizia l'instaurazione di particolari legami preferenziali fra appartenenti a diverse cosche.

Il Contorno, per altro, si è mostrato in perfetta conoscenza di numerosi particolari concernenti tutti i fratelli Croce, come posto in evidenza nella trattazione delle posizioni di Alfredo e Giorgio Croce, indicandone in particolare i saldi legami con i Greco di Ciaculli, uno dei quali, il Salvatore, addirittura "padrino" di Alfredo e sponsor

dell'assunzione presso l'Amat di costui e del fratello Giorgio. Domenico Croce, da parte sua, ha ammesso di conoscere Salvatore Greco fin da ragazzo e lo ha annoverato fra i clienti della sua officina.

I rapporti del Croce con i Greco, sia Michele che Salvatore, risultano per altro dalle espletate indagini bancarie, dalle quali emergono altresì collegamenti tra l'imputato, Giuseppe D'Angelo e Giuseppe Nangano.

Sufficienti sono pertanto le prove raccolte a carico dell'imputato in ordine ai reati di cui agli artt.41 e 416 bis C.P. contestatigli col mandato di cattura 323/84, per rispondere dei quali va rinviato a giudizio.

Nulla invece risulta di specifico a suo carico in ordine al contestato traffico di sostanze stupefacenti, avendo anzi il Contorno escluso nell'ambito dell'organizzazione egli avesse un ruolo siffatto, indicandolo come generico

"spicciafaccende", cioè di persona adibita al bisogno a nascondere armi, latitanti, macchine rubate ed altro.

Va pertanto prosciolto dalle imputazioni di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975.

Croce Giorgio

Denunziato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90), venne successivamente indicato dal coimputato Salvatore Contorno ((Vol;125 f.7), (Vol.125 f.74), (Vol.125 f.79) e (Vol.125 f.128)) quale componente, assieme ai fratelli Domenico ed Alfredo, della "famiglia" mafiosa di Ciaculli.

Venne nei suoi confronti emesso mandato di cattura n.361/84 del 24 ottobre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, asserendo di conoscere il Contorno solo di nome (Vol.142 f.22).

Tale assunto appare decisamente menzognero in quanto il Contorno e' stato in grado non solo di riconoscerlo in fotografia ma anche di indicare specifiche circostanze che lo riguardano, come la sua attivita' di autista dell'Amat e il nome della moglie, che ha particolareggiatamente descritta nelle sue caratteristiche fisiche.

Palesamente inverosimile appare altresì l'assunto del Croce di non conoscere il Greco di Ciaculli e di ignorare addirittura i loro rapporti con i suoi congiunti, mentre il fratello Alfredo ha ammesso di essere "figlioccio" di Salvatore Greco Ferrara, per interessamento del quale, secondo il Contorno, sia il Giorgio che l' Alfredo vennero assunti presso l'Amat, ricevendo il secondo, come da sua stessa ammissione, il significativo privilegiato trattamento del distacco presso il Municipio alle dirette dipendenze del Sindaco.

Il quadro probatorio a carico di Giorgio Croce e', infine, completato dagli

elementi raccolti sui suoi piu' stretti congiunti, i fratelli Domenico ed Alfredo, il primo dei quali gia' indicato come esponente mafioso anche da Stefano Calzetta (fasc. pers. I f.28) ed Antonino Federico (Vol.79 f.51) ed interessato a rapporti bancari con Salvatore Greco, "padrino" del secondo, nonche' con Michele Greco, Giuseppe D'Angelo e Giuseppe Nangano.

L'imputato va pertanto rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis ascrittigli.

Nulla di specifico e' invece emerso a suo carico con riferimento al contestato traffico di sostanze stupefacenti, dalle cui relative imputazioni (art.75 e 71 legge n.685 del 1975) va, pertanto, prosciolto.

Cucina Luigi

Denunciato in stato di arresto con rapporto del 20 agosto 1984 (Vol.15/RB f.8) quale favoreggiatore del latitante Giovanni Cusimano, venne nei suoi confronti emesso mandato di cattura 292/84 del 28 agosto 1984 per il reato di cui all'art. 378 C.P..

Sussistono a suo carico sufficienti prove di colpevolezza che emergono dalle stesse circostanze del suo arresto, essendo egli stato sorpreso in compagnia del Cusimano, mentre, insieme a Pietro Messina, aiutava il latitante nei suoi spostamenti con una autovettura.

Per altro il Cucina ha reso in merito dichiarazioni estremamente contraddittorie nei successivi interrogatori resi alla polizia giudiziaria (Vol.15/RB f.15), al Procuratore della Repubblica

(Vol.15/RB f.26) ed al Giudice istruttore (Vol. /RB f.49) ed in contraddizione altresì con quanto dichiarato dal Messina, pur insistendo entrambi nell'assunto dell'incontro casuale col Cusimano, che deve invece escludersi anche alla luce di quanto dichiarato dai verbalizzanti M.llo e agente Mirenda e Badagliacco ((Vol.15/RB f.53) (Vol.15/RB f.55)).

Va pertanto, rinviato a giudizio per rispondere del reato di favoreggiamento ascrittogli come al capo 431 dell'epigrafe.

Cucuzza Salvatore

L'appartenenza di Cucuzza Salvatore a "Cosa Nostra" e' stata concordemente dichiarata da Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno.

Buscetta, infatti - che lo ha riconosciuto fotograficamente (Vol.124/A f.104) - lo ha accusato d'esser il capo della famiglia del Borgo, adombrando il sospetto che la sua "giurisdizione" si sia estesa anche al territorio appartenuto alla famiglia dell'"Acquasanta" (o 'du bambineddu) di cui, un tempo era capo Galatolo Gaetano (tanu alati) (Vol.124 f.11) e (Vol.124 f.12).

Che le indicazioni offerte da Buscetta sul conto del prevenuto siano esatte, emerge con sicurezza dalla circostanza che entrambi sono stati ristretti all' Ucciardone attorno al

1974/75, allorquando il Cucuzza - assieme ad altri componenti della sua "famiglia" - venne arrestato in relazione ad una serie di attentati dinamitanti a scopo estorsivo verificatisi in quel periodo (Vol.124/A f.52).

Oltre a cio', la qualita' del Cucuzza di "capo" della famiglia del Borgo, e' stata confermata da Salvatore Contorno (Vol.125 f.12) il quale anzi, descrivendo la dinamica dell'attentato cui riusci' miracolosamente a sfuggire, ha detto di aver riconosciuto nello imputato il guidatore della "Golf" verde (con due altre persone a bordo) che seguiva la motocicletta cavalcata da Giuseppe Lucchese ("Lucchiseddu") e Pino Greco (Scarpuzzedda) (Vol.125 f.37), (Vol.125 f.38).

Lo stesso Contorno ha, poi, aggiunto (v.Int.9/10/1984) che nel periodo estivo, con tutta notorieta', la villa di Casteldaccia di Michele e Salvatore Greco era frequentata oltre che da Pino Greco

(Scarpuzzedda), da Leonardo Greco, da Giuseppe Lucchese ("Lucchiseddu") e dai Prestifilippo, anche da Salvatore Cucuzza, con cio' provando definitivamente l'appartenenza dell'imputato, nell'ambito di "Cosa Nostra", allo schieramento "vincente" (Vol.125 f.58).

Contro l'imputato sono stati emessi l'ordine di cattura del 26/7/1982 e i mandati di cattura del 17/8/1982 e 31/5.1983 in ordine ai reati p. e p. dagli artt.416 C.P. e 75 della legge n.685 del 1985.

Dopo le dichiarazioni rese da Buscetta Tommaso, e' stato spiccato nei confronti del Cucuzza Salvatore il mandato di cattura n.323/84 del 29/9/1984 con il quale gli sono stati contestati i reati di cui agli artt. 416, 416 bis C.P.; 71 e 75 della legge n.685 del 1975, nonche' il concorso in diversi omicidi.

Interrogato, l'imputato ha sempre protestato la sua innocenza ammettendo di aver conosciuto il Buscetta Tommaso presso la locale Casa Circondariale e di essere stato

dipendente dei Cantieri Navali di Palermo ((Vol.123 f.200) e segg.).

Ma le generiche e labiali discolpe del prevenuto non reggono a fronte delle circostanziate e riscontrate "indicazioni" fornite sulla sua persona e sul suo operato da Buscetta Tommaso e Contorno Salvatore, tanto piu' che il fattivo e attivo inserimento dell'imputato nella consorteria criminosa di cui e' processo e' evidenziato, anche, dai rapporti di natura economica intrattenuti dal predetto con affiliati alla sua e ad altre famiglie mafiose. Ed invero e' rimasto accertato che;

1) due assegni, dell'importo complessivo di lire 2.000.000, sono stati tratti sul suo conto corrente all'ordine della "Arte Orafa" s.a.s. di cui e' amministratore Lo Verde Giosue' il quale, a sua volta, ha girato all'imputato un assegno di lire 2.500.000 tratto sul conto corrente intestato alla predetta societa';

2) un assegno dell'importo di lire 4.000.000, tratto sul conto corrente intestato alla "Edilceramica" s.n.c., dal suo amministratore Tinnirello Benedetto - esponente di spicco della famiglia mafiosa di Corso dei Mille - e' stato negoziato da Alioto Giuseppa, moglie del Cucuzza Salvatore;

3) Cucuzza Domenico, fratello dell'imputato, ha negoziato l'assegno circolare dell'importo di lire 5.000.000 emesso dalla C.C.R.V.E. sede di Palermo - in data 9/2/1982 a richiesta dell'A.S.P.O. (Associazione Siciliana Produttori Ortofrutticoli) di cui era presidente Greco Giuseppe e membro del consiglio direttivo Greco Salvatore, nato a Palermo il 7/7/1927.

Da tutto cio' consegue che Cucuzza Salvatore deve essere chiamato a rispondere dei reati di cui ai capi 1) 2) 10) 13) 22) dell'epigrafe, in considerazione dell'indicazione che Tommaso Buscetta ha fatto del prevenuto come di uno dei piu' attivi trafficanti di sostanze stupefacenti.

Dei delitti di omicidio ascrittigli si tratta, invece, in altra parte del presente provvedimento.

Curunella Carmelo

Nei confronti di Carmelo Curunella venne emesso dal Procuratore della Repubblica di Siracusa ordine di cattura 213/82 dell'11 ottobre 1982, per i reati di cui agli artt. 75 e 71 legge n. 685 del 1975, essendo emerso da indagini espletate in quella circoscrizione che lo stesso era coinvolto nella importazione di 600 Kg. di hashish dal Marocco effettuata ad opera di banda di trafficanti capeggiata da Nunzio Salafia.

L'episodio era gia' oggetto di indagini da parte di questo Ufficio che aveva in proposito raccolte le dichiarazioni di Armando Di Natale, concernenti pero' anche l'omicidio di Alfio Ferlito .

Per ragioni di connessione, pertanto, il P.M. di Siracusa trasmetteva gli atti al Procuratore della Repubblica di Palermo, a richiesta del quale questo Ufficio emetteva nei confronti del Curunella mandato di cattura

461/82 del 25 novembre 1982, ricontestandogli i suddetti reati di cui agli artt. 75 e 71 legge n. 685 del 1975.

Della vicenda tratta ampiamente la parte della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito ed in quella sede si e' rilevato che, dovendo esser prosciolti da quest'ultima imputazione (e da quella, loro successivamente contestata, di omicidio del generale Dalla Chiesa) i prevenuti Nunzio Salafia, Salvatore Genovese ed Antonino Ragona, cui era stata addebitata in forza delle dichiarazioni del Di Natale, e' venuta meno ogni ragione di connessione al presente procedimento dei fatti addebitati al Curunella, il piu' grave dei quali (associazione per delinquere finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti) risulta in Siracusa commesso.

Va dichiarata, pertanto, l'incompetenza del Giudice istruttore di Palermo in ordine ai reati di cui ai capi 18 e 27 dell'epigrafe ascritti al Curunella e trasmessi al

Procuratore della Repubblica di Siracusa gli atti che lo riguardano (previa acquisizione di copia dei medesimi a questo procedimento), specificamente indicati nella parte della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito.

Cusimano Giovanni

Denunciato con rapporto dell'8 febbraio 1983 (Vol.1 f.78) quale appartenente al gruppo mafioso facente capo a Rosario Riccobono, venne emesso nei suoi confronti ordine di cattura 40/83 del 25 febbraio 1983, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt. 416 bis C.P. e 75 legge n. 685 del 1975.

Intervenute quindi le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra della suddetta "famiglia" mafiosa, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, ricontestatigli i suddetti reati, con piu' ampia formulazione dei relativi capi di imputazione, gli furono ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt. 416 C.P. e 71 legge n.685 del 1975.

Sussistono a suo carico sufficienti prove di colpevolezza in ordine a tutti i reati ascrittigli.

Invero il 2 febbraio 1982 personale della Questura di Catania, nel corso di un servizio preventivo, transitando per quel viale della Liberta', notava quattro individui intenti a confabulare fra loro con fare sospetto. Li identificava in Gaspare Mutolo, Domenico Condorelli, Giovanni Cusimano e Michelangelo Pedone e si accertava che in casa del Condorelli rostavasi Carlo De Caro, nipote del Mutolo. Essendo emersi quindi gravi sospetti a carico dei predetti ed in particolare del Gaspare Mutolo, che stava usufruendo di un breve permesso concessogli mentre si trovava in stato di semiliberta', gli agenti procedevano ad accurata perquisizione sull'autovettura del predetto, effettuata anche con l'ausilio di unita' cinofile, che dava pero' esito negativo nonostante l'animale desse segni positivi circa la presenza nel portabagagli di sostanza stupefacente (Fot.131088).

L'episodio narrato appare particolarmente significativo se inquadrato nel contesto degli

accertamenti svolti in ordine ai traffici di sostanze stupefacenti condotti dal Mutolo in correita' col gruppo catanese di Benedetto Santapaola.

Per l'esposizione degli esiti di tali indagini si rimanda alla parte della sentenza che analiticamente se ne occupa ed in questa sede basta ricordare che sono state acquisite abbondanti prove sia in ordine ai collegamenti tra il gruppo mafioso palermitano e quello catanese sia sul coinvolgimento di entrambi nei traffici internazionali di morfina base ed eroina proveniente dalla Thailandia a mezzo di vari corrieri, quali, tra gli altri, Francesco Gasparini , Fioravante Palestini e Michele Abbenante, rispettivamente arrestati con ingenti carichi di droga a Parigi, in Egitto ed a Roma.

La presenza del Cusimano in Catania, in compagnia del Mutolo e del Condorelli, in casa del quale contestualmente trovavasi il De Caro, in periodo in cui detti traffici venivano

intensamente condotti, non puo' esser considerata casuale e comprova il pieno coinvolgimento in essi anche dell'imputato in esame, per altro comprovato anche dalle dichiarazioni di Francesco Gasparini, il quale ha riferito che esso era abituale autista di Rosario Riccobono ed aveva compiti di sorveglianza durante le riunioni della banda.

Del resto l'inserimento a pieno titolo dell'imputato nella "famiglia" mafiosa del Riccobono emerge anche da altro altrettanto significativo episodio.

Nel corso di perquisizione operata presso l'abitazione di Teresa Verace, cognata del Riccobono, i Carabinieri di Palermo notarono la presenza di un uomo che sostava a bordo di una autovettura di proprieta' di Rosalia Vitamia, moglie del medesimo Riccobono, e lo identificarono nel Cusimano, accertando che egli era in attesa di altro individuo, poi sopraggiunto ed identificato in tale Mariano Mancuso (Fot.129791).

Orbene, a parte la così dimostrata familiarità di rapporti fra il Cusimano ed il Riccobono, deve ricordarsi che il suddetto Mancuso era stato sorpreso il 2 agosto 1963 in un casolare di campagna alle pendici del Monte Gallo insieme al latitante Antonino Porcelli, altro "uomo d'onore" della "famiglia", che avrebbe addirittura preso il posto di Rosario Riccobono, secondo notizie raccolte da Tommaso Buscetta (Vol.124 f.13).

Per tutte le suesposte risultanze l'imputato va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli (capi 1,10,13 e 22 dell'epigrafe), contestatigli col mandato di cattura 323/84, che ha assorbito ed integrato l'ordine precedentemente emesso nei suoi confronti.

Cusimano Pietro

Indicato da Contorno Salvatore, che lo ha riconosciuto nella immagine fotografica mostratagli (Vol.125 f.75), come uomo d'onore della famiglia mafiosa di Ciaculli, Cusimano Pietro veniva colpito dal mandato di cattura n.361/84 del 24/10/1984 con il quale gli si contestavano i reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., 71 e 75 della legge 685 del 1975.

Ha riferito il Contorno Salvatore che il Cusimano Pietro, dallo stesso ben conosciuto perche' abitante in appartamento distante circa 30 metri dal proprio, gli era stato presentato ritualmente come uomo d'onore da Greco Michele, Castellana Giuseppe e da altri affiliati alla famiglia di Ciaculli (Vol.125 f.56) e (Vol.125 f.129).

Bidello in pensione, il Cusimano Pietro aveva gestito un distributore di benzina sito nei pressi del Palazzo delle Finanze e lo aveva, successivamente, ceduto a Prestifilippo Giovanni, al quale lo legavano stretti rapporti di amicizia.

Interrogato, l'imputato ha ammesso di conoscere il Contorno Salvatore e il di lui genitore Antonio nonché tutti i Greco di Ciaculli, compreso Greco Giuseppe detto "Pino scarpuzzedda" ma ha decisamente respinto gli addebiti.

Tuttavia, le precise "indicazioni" fornite sul suo conto dal Contorno Salvatore, non smentite da emergenze processuali in contrario, costituiscono certi e sufficienti elementi probatori a suo carico perché sia utilmente celebrato nei suoi confronti il dibattimento in ordine ai reati di cui agli artt.41- e 416 bis C.P. (Capi 1 e 10)

Nulla è emerso, invece, a carico del Cusimano Pietro in ordine agli altri addebiti per cui lo stesso va sollevato da tali imputazioni con l'ampia formula liberatoria "per

non aver commesso i fatti" (capi 13 e 22); ed
invero l'espletata istruzione non ha evidenziato
alcun fatto od episodio specifico di inserimento
del Cusimano nel traffico di droga o di
partecipazione agli utili derivanti da tale
illecita attivita'.

D'Agostino Rosario

Denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90) quale appartenente ai gruppi di mafia c.d. "perdenti", vennero nei suoi confronti emessi ordine di cattura 169/82 del 26 luglio 1982, mandato di cattura 343/82 del 17 agosto 1982 e mandato di cattura 237/83 del 31 maggio 1983, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

Intervenute le dichiarazioni di Tommaso Buscetta, concernenti tra l'altro l'appartenenza a Cosa Nostra del gruppo mafioso del D'Agostino, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, ricontestatigli i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975, gli furono ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P. e 71 legge n.685 del 1975.

Del D'Agostino gia' si e' parlato nella parte della sentenza dedicata ai traffici di droga dei fratelli Grado.

In questa sede giova aggiungere che la sua appartenenza alla cosche mafiose coinvolte nella c.d. "guerra di mafia" appare gia' dimostrata dall'uccisione del suo genitore Ignazio D'Agostino, avvenuta in Palermo l'11 gennaio 1982. Nel corso di quelle indagini infatti taluni dei suoi parenti, commentando in conversazioni telefoniche intercettate l'assassinio del congiunto, asserivano che era stato soppresso per l'allontanamento del figlio da Palermo a seguito del gruppo "Contorno" (Vol.1 f.160).

E la consapevolezza di tale causale nonche' il timore di doverla ammettere sono stati tali che nell'interrogatorio reso al P.M. il 2 agosto 1982 (Vol.4 f.299) il D'Agostino ha preferito coltivare la fantastica ipotesi della uccisione del congiunto dovuta alle frequentazioni di costui con tale Di Fresco, piuttosto che ammetterne il collegamento con la sua fuga da Palermo a cagione dello schieramento "perdente" in cui egli si era inserito.

Cio', comunque, ha trovato conferma nelle dichiarazioni di Alessandro Zerbetto (Vol.2 f.139) + (Vol.1/B f.15), il quale, oltre a rivelarne la presenza nella villa di Besano di Vincenzo Grado, dove egli accompagnò Salvatore Contorno, ha riferito dei commenti che i suoi ospiti (tra cui appunto il D'Agostino) facevano circa taluni omicidi verificatisi a Palermo nella zona di Brancaccio e di cui parlavano i giornali. E cio' lo Zerbetto ha successivamente ribadito parlando anche dell'"abbraccio" con cui Salvatore Contorno e Rosario D'Agostino, nel rivedersi, si erano salutati e dell'impressione di "braccati" che essi davano.

Ad ulteriore conferma di cio' Totta Gennaro ha anch'egli asserito ((Vol.4 f.293) + (Vol.4/A f.262) + (Vol.72 f.76) + (Vol.72 f.58) e segg.).

di avere incontrato il D'Agostino in casa di Vincenzo Grado, dicendo anzi che gli curava il trasporto dell'eroina da Palermo assieme ad altro siciliano di statura mingherlina tanto da sembrare un bambino.

Il Totta ha inoltre precisato che il D'Agostino era fuggito da Palermo, il giorno stesso della uccisione di Giovanni Mafara e che, nella occasione, egli si era ritrovato sul traghetto per Villa S.Giovanni insieme ad altri "perdenti" fuggiaschi.

Il collegamento tra il D'Agostino ed i Grado era, d'altronde, tanto intimo che il prevenuto trovo' ospitalita' presso questi ultimi, insieme ad altri amici, anche in Spagna, come e' stato rivelato da Rodolfo Azzoli (Vol.19 f.54) - (Vol.19 f.64) e dalla portiera dell'edificio Marina Sedavi di Benidorm, Maria Dolores Martinez Ferandez ((Vol.19 f.52) e segg.), la quale ha altresì riferito di segrete e riservatissime riunioni che si svolgevano a casa dei Grado, dove i convenuti, facevano

uscire le donne e rimanevano appartati per circa una o due ore.

Ulteriore prova dei collegamenti con i Grado emergono dal controllo effettuato il 10 febbraio 1982 dalla Polizia di Frontiera di Luino, che osservo' il D'Agostino alla guida dell'autovettura targata MI-83011L di proprieta' di Caterina Angileri, convivente di Vincenzo Grado, col quale risulta aver procreato una figlia (Vol.6/B f.250).

Ed altri elementi in proposito emergono dalle dichiarazioni di Salvatore Contorno (Vol.125 f.49), (Vol.125 f.126) e (Vol.125 f.203), il quale, osservando il suo solito riserbo allorché si tratta dei suoi cugini Grado o di altri a costoro collegati, ha sostenuto di ignorare l'eventuale qualita' di "uomo d'onore" del D'Agostino, ma ha ammesso di averlo incontrato nella villa di Besano dei suoi congiunti.

"Uomo d'onore" e proprio della famiglia di S.Maria di Gesu' capeggiata da Stefano Bontate e' invece Rosario D'Agostino secondo Tommaso Buscetta (Vol.124 f.6). E se e' vero che costui, cadendo in grave contraddizione, ha successivamente sostenuto (Vol.124/A f.4) di non conoscere l'imputato e di non sapere della sua affiliazione a Cosa Nostra, alla circostanza non deve certamente attribuirsi grande rilievo. Fermo restando, infatti, che il Buscetta dovra' adeguatamente chiarire le ragioni di tali sue opposte affermazioni (e' da notare pero' che la prima volta Rosario D'Agostino risulta menzionato insieme ad Emanuele D'Agostino e non e' da escludere, pertanto, un equivoco di verbalizzazione ovvero il fatto che il Buscetta abbia inteso riferirsi a quel non identificato congiunto di Emanuele D'Agostino fatto scomparire con costui da Rosario Riccobono), non si vede quale peso possa avere nel valutare la posizione

dell'imputato l'eliminazione della "fonte di prova" Buscetta, giunta soltanto a confermare abbondantissimi elementi, come sopra esposti, già da tempo acquisiti alle carte processuali.

Ed a tali elementi e' d'uopo aggiungere le interessantissime risultanze delle espletate indagini bancarie, dalle quali sono emersi collegamenti del D'Agostino con Francesco Paolo Caltagirone , socio del noto Leonardo Greco della "famiglia" mafiosa di Bagheria e membro della Commissione di Cosa Nostra, con Pietro Galati, a sua volta collegato ai Greco di Ciaculli, ed addirittura col famigerato Filippo Marchese, capo della sanguinaria cosca di Corso dei Mille. Trattasi ovviamente di titoli emessi tutti anteriormente al 1981, prima cioe' che, come si e' detto, il D'Agostino sventuratamente si trovasse dalla parte dei "perdenti" nella "guerra di mafia".

Per tutte le considerazioni suesposte l'imputato va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli ai capi 1, 10, 13 e

22 dell'epigrafe, contestatigli col mandato di
cattura 323/84, che ha assorbito ed integrato
tutti gli altri provvedimenti precedentemente
emessi nei suoi confronti.

Dainotti Giuseppe

L'appartenenza dell'imputato Dainotti Giuseppe alla organizzazione criminosa "Cosa Nostra" trova conferma nello episodio, che lo riguarda unitamente al coimputato Di Giacomo Giovanni, riferito dalla P.G. con il rapporto giudiziario della Squadra Mobile e del Nucleo Operativo dei CC. di Palermo dell'8.2.1983 (VOL.1/RB f.78).

Il 14/1/1983 personale della Squadra Mobile di Palermo intimava "l'alt" per un normale controllo, nella via Colonna Rotta, all'autovettura Renault 5 targata PA-598284, alla guida della quale veniva identificato il Dainotti.

A fianco di costui, quale passeggero, viaggiava anche l'imputato Giovanni Di Giacomo della cui posizione si tratta in altra parte della sentenza.

Perquisita l'autovettura, gli agenti rinvenivano una busta contenente la somma di

lit.67.545.000, sedici mascherine sterili del tipo normalmente in uso nei laboratori chimici, due provette in cristallo ed un crivello.

Tale materiale costituisce l'indizio piu' significativo in ordine al coinvolgimento dei due nel traffico di stupefacenti.

Infatti, tutti gli oggetti rinvenuti in tale occasione vengono usualmente adoperati nella trasformazione chimica della morfina-base in eroina.

A cio' si aggiunga la rilevante somma di denaro sequestrata ai due imputati, il cui possesso, non essendo stato in alcun modo giustificato, non puo' che essere collegato al medesimo traffico.

In ordine a tali fatti sono stati emessi contro il Dainotti Giuseppe ordine di cattura n.10/83 del 18/1/1983 e mandato di cattura n.41/83 del 27/1/1983 con i quali gli sono stati contestati i reati p. e p. dagli artt.75 della legge n.685 del 1975 e 648 C.P.; nonche' ordine di cattura n.40/83 del 25/2/1983 con il quale sulla scorta degli elementi evidenziati in seno al rapporto dell'8/2/1983,

sono stati contestati al Dainotti il reato p. e p. dagli artt.416 bis C.P.e 75 della legge n.685 del 1975.

I rapporti intercorrenti tra il Dainotti ed il Di Giacomo non possono, poi, in alcun modo essere ritenuti occasionali, in quanto i due erano stati sorpresi assieme già in precedenza e cioè il 16/11/1981, allorché agenti della Squadra Mobile di Palermo, arrestarono l'allora latitante Di Giacomo Giovanni mentre, alla guida dell'Alfa 6 targata PA-548918 di pertinenza di Rosario Riccobono, era intento a conversare con il Dainotti, che si trovava, a sua volta, alla guida della Renault 5 di cui si è già detto.

Un particolare molto significativo è costituito, infine, dal rinvenimento, all'interno della autovettura guidata dal Di Giacomo, della copia fotostatica degli atti di un procedimento penale celebrato negli Stati Uniti, per traffico di stupefacenti, a carico di Gambino Giuseppe, Adamita Emanuele ed altri.

Sulla scorta delle dichiarazioni rese da Tommaso Buscetta, che ha tracciato l'organigramma delle famiglie mafiose facenti parte dell'organizzazione criminosa denominata "Cosa Nostra", contro l'imputato e' stato emesso mandato di cattura n.323/84 del 29/9/1984 con il quale gli sono stati contestati i reati p. e p. dagli artt.416, 416 bis C.P. 71 e 75 della legge n.685 del 1975.

Cio' premesso, va rilevato che la formale istruzione espletata ha evidenziato certi e sufficienti elementi probatori a carico dell'imputato in ordine ai reati contestatigli ai capi 1), 10), 13) e 22) della rubrica, quali si desumono dagli accertati stretti e frequenti rapporti tra il Dainotti e il Di Giacomo Giovanni, uomo d'onore della famiglia di "Porta Nuova", piu' volte sorpresi insieme e, in ultimo, a bordo di autovettura nel cui abitacolo sono stati rinvenuti oggetti adoperati nella trasformazione chimica della morfina base in eroina.

Il che significa che l'imputato aveva libero accesso alle raffinerie che costituiscono

il centro di interessi della organizzazione criminosa di cui e' processo nell'ambito della attivita' finalizzata al traffico della droga; con l'ulteriore conseguenza che tale circostanza, unita all'accertata frequentazione con un uomo d'onore quale sicuramente e' il Di Giacomo Giovanni, garantisce dell'appartenenza dell'imputato alla consorteria mafiosa di cui e' processo.

Per quanto concerne, invece, le imputazioni di cui ai capi 389) e 391), va rilevato che il Dainotti Giuseppe, per le considerazioni che precedono, non puo' essere chiamato a rispondere di tali addebiti giacche' le somme di danaro rinvenute nella sua disponibilita' devono essere ritenute provento delle illecite attivita' cui era dedito ed, in particolare, al traffico di sostanze stupefacenti e non compendio di ricettazione.

Pertanto, da tali imputazioni va sollevato con l'ampia formula liberatoria "perche' i fatti non sussistono".

D'Alba Andrea

D'Alba Giovanni

D'Alba Pasquale

Contro gli imputati e' stato emesso l'ordine di cattura n.237/84 del 23/10/1984 con il quale e' stato contestato loro il reato di cui all'art.75 della legge n. 685 del 1975.

Tale imputazione muove dalle dichiarazioni rese da Coniglio Salvatore e Anselmo Salvatore secondo cui, nei locali dell'esercizio adibito a "bar" gestito dal D'alba Pasquale e dai suoi figli Giovanni e Andrea, erano soliti convenire e riunirsi i Cillari, "Giovanni u longu" (Di Giacomo Giovanni), Alberti Gerlando junior, Fiorenza Vincenzo ed altri individui, tutti inseriti nel traffico di sostanze stupefacenti.

Interrogati, gli imputati hanno protestato la loro innocenza escludendo di avere mai "riservato" alle predette persone (delle quali

il Fiorenza e' suocero del D'Alba Andrea) un locale del loro esercizio perche' le stesse trattassero i loro "affari" (Vol.4/Z f.318), (Vol.4/Z f.320), (Vol.4/Z f.322)e (Vol.7/Z f.224), (Vol.7/Z f.225), (Vol.7/Z f.226).

Con ordinanza del 23/2/1985 e' stata disposta la scarcerazione dei tre D'Alba ex art.269 c.P.P. non essendosi evidenziati sufficienti elementi probatori a carico dei predetti che legittimassero il protrarsi della custodia cautelare in cui versavano.

Cio' premesso, va osservato, che in effetti, le emergenze processuali non hanno consentito di acquisire a carico degli imputati sicuri elementi probatori del loro inserimento nel traffico di sostanze stupefacenti non potendosi ritenere tale la sola circostanza, di per se' non univoca, della presenza nel loro locale, adibito a "bar", di persone che sono state indicate dall'Anselmo Salvatore e

dal Coniglio Salvatore come inserite nel traffico di stupefacenti.

Peraltro, lo stesso Coniglio Salvatore, confermando quanto dichiarato dagli imputati, ha riferito che non gli risulta che il Lipari Giovanni, i fratelli Cillari e Di Giacomo Giovanni fossero soliti riunirsi in locali del bar "D'Alba" diversi da quello di vendita al pubblico (Vol.206 f.315).

Sulla scorta delle considerazioni che precedono appare di giustizia, in difetto di elementi probatori di fatti o episodi specifici riferibili ai tre prevenuti, prosciogliere i predetti dall'imputazione loro contestata con l'ampia formula liberatoria "per non avere commesso il fatto" (capo 13).

Conseguentemente va revocato l'obbligo loro imposto con l'ordinanza del 23/2/1985.

D'Amico Baldassare

Nei confronti di Baldassare D'Amico venne emesso ordine di cattura 30/83 dell'8 febbraio 1983 per il reato di cui all'art.416 bis C.P., essendo stato egli coinvolto nelle indagini concernenti il riciclaggio di denaro proveniente da delitti nella Enologica Galeazzo S.p.A., la cui effettiva proprieta' era di Antonino Vernengo.

Ha sostanzialmente ammesso di aver fatto da prestanome al Vernengo, con la cui figlia Rosa si era fidanzato, simulando un esborso di capitale da parte sua per divenir socio della impresa, voluta esclusivamente dal futuro suocero. Troncato il fidanzamento aveva receduto dalla societa'.

Del D'Amico si occupa la parte della sentenza, cui si rimanda, dedicata alla scoperta della raffineria di droga di via Messina Marine, che diede origine a procedimento cui venne

riunito anche quello concernente l' Enologica Galeazzo S.p.A..

E si ricorda che in quella sede si e' rilevato che l'imputato, assumendo la fittizia qualita' di socio nella predetta impresa, il cui capitale venne significativamente costituito tutto in contanti, si presto' sostanzialmente al riciclaggio di denaro di illecita provenienza di pertinenza del gruppo Vernengo. Ma si e' altresì osservato che gli elementi raccolti non consentono di ritenere il D'Amico affiliato ad organizzazione mafiosa bensì ricettatore nella forma di intermediazione ricettatoria, reato per rispondere del quale va rinviato a giudizio, così modificata l'originaria imputazione di cui al capo 11 dell'epigrafe.

D'Angelo Giuseppe

Indicato dal coimputato Stefano Calzetta (fasc. pers. I ff.17, 20 e 30; fasc. pers. II ff.33 e 64) come esponente mafioso legato al gruppo Zanca, dedito alla riscossione delle tangenti imposte ai commercianti della zona orientale della città, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 237/83 del 31 maggio 1983, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

A seguito delle rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra della "famiglia" di Corso dei Mille, comprendente anche il gruppo degli Zanca, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, ricontestatigli i suddetti reati di cui all'art.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975, gli furono ulteriormente addebitati quelli di cui all'art.416 bis C.P. e 71 legge n.685 citata.

Indicato ancora da Salvatore Contorno come "uomo d'onore", insieme ai suoi fratelli Salvatore e Gaspare, della "famiglia" di Corso dei Mille e corresponsabile del tentato omicidio dallo stesso Contorno e da un suo congiunto subito il 25 giugno 1981, con mandato di cattura 361/84 del 24 ottobre 1984, gli vennero contestati i reati di cui agli artt.56 e 575 C.P. ed altri minori connessi.

Si e' protestato innocente, asserendo di non conoscere ne' il Calzetta ne' il Contorno e di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa.

Il Calzetta, invece, che ha mostrato di essere informatissimo sul D'Angelo e sulle sue illecite attivita', ha riferito che l'imputato, detto "pecora bianca" a cagione della sua candida chioma, curava per conto di Melo Zanca, assieme a Giuseppe Scalia, la riscossione delle tangenti imposte dallo stesso Zanca ai commercianti della zona di corso dei Mille, presentandosi a coloro che

ancora non pagavano il "pizzo" con fare persuasivo e facendo anche intervenire amici di coloro che, per non aver subito aderito alla richiesta di pagamento, avevano subito dei danneggiamenti, al fine di "convincerli" ad aderire alle estorsive richieste.

Ha aggiunto il Calzetta che, sempre in collegamento con gli Zanca, il D'Angelo si dedicava ad altre illecite attività, come quella di allibratore clandestino all'ippodromo (e l'imputato ha ammesso di possedere un cavallo da corsa e di essere appassionato all'ippica), corrompendo insieme al fratello Salvatore i fantini e drogando i cavalli.

Le dichiarazioni del Calzetta hanno trovato conferma in quelle rese da Antonino Federico (Vol.79 f.51), il quale ha indicato il D'Angelo come uno degli esponenti mafiosi cui il di lui fratello Domenico, poco prima di essere ucciso, si era rivolto al fine di far desistere tale Quartararo, sospettato dal

medesimo Federico di essere l'omicida del congiunto, dai suoi propositi di vendetta verso quest'ultimo a seguito di grave lite insorta fra i due.

Secondo il Federico inoltre lo stesso D'Angelo, unitamente a Domenico Croce, lo avvicino' dopo l'uccisione di Domenico, mostrandosi al corrente dei retroscena del delitto, in quanto gli rappresento' l'innocenza di tale Fiumefreddo che ne era stato incolpato.

Ed e' significativo che il D'Angelo si e' ben guardato dall'indicare il Croce fra i coimputati che ha ammesso di conoscere, mentre i suoi rapporti con costui risultano documentati da un assegno da lit. 2.500.000 dallo stesso D'Angelo a favore del Croce emesso il 15 dicembre 1981 sul suo conto corrente presso la Cassa Rurale ed artigiana di Monreale.

Altre risultanze delle indagini bancarie espletate confermano i rapporti del D'Angelo con noti esponenti mafiosi e con persone comunque coinvolte nelle indagini.

Innanzi tutto appare opportuno ricordare che nel corso di uno dei suoi interrogatori il D'Angelo, rispondendo ad espressa domanda dell'istruttore, nego' di conoscere il noto barbiere di via Torino Luigi Gatto, gestore del suddetto locale, luogo abituale di incontro di noti esponenti mafiosi, nonche' Bruno Felice, congiunto del Gatto che aveva reso altre dichiarazioni a carico dell'imputato (Vol.90 f.55), asserendo di averlo visto camminare armato di una pistola che teneva nel suo borsello casualmente aperto in presenza del Bruno.

Nel corso di successivo interrogatorio il D'Angelo, evidentemente ricordando l'esistenza di documentazione comprovante i suoi rapporti col Gatto, e quindi col Bruno Felice, che ben avrebbe potuto essere reperita dall'Autorita' giudiziaria, dichiaro' di aver richiamato alla memoria che tempo prima aveva contattato i due suddetti in vista di un acquisto di terreno successivamente non piu' conclusosi.

Infatti e' stato successivamente rinvenuto un assegno emesso dal D'Angelo a favore del Gatto per l'importo di lit 8.000.000 il 1 settembre 1980 sul suo conto corrente presso la Cassa Rurale ed Artigiana di Monreale.

Altre risultanze della documentazione bancaria acquisita comprovano i rapporti del D'Angelo con la LIISTRO Giovanni s.n.c. e quindi con il gruppo mafioso degli Spadaro; con Giuseppe Nangano, Ignazio Greco, Giuseppe Casella, Antonino Lo Iacono Filippo Argano, Domenico Federico e Benedetto Capizzi, tutti suoi coimputati per la contestata appartenenza a Cosa Nostra, nonche' con Gregorio Marchese di Saverio, fratello del Pietro Marchese ucciso presso il carcere dell'Ucciardone ed ucciso anch'egli in Bagheria il 3 agosto 1982 nella casa di Filippo Marchese.

Il quadro probatorio e' infine completato dalle dichiarazioni di Salvatore Contorno ((Vol.125 f.6),

(Vol.125 f.36), (Vol.125 f.64), (Vol.125 f.101), (Vol.125/B f.85), (Vol.125 f.130) e (Vol.125 f.147)) il quale come si e' detto lo ha indicato come "uomo d'onore" della famiglia di Corso dei Mille, accusandolo inoltre di essere uno dei correi del suo tentato omicidio.

L'imputato va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. contestatigli col mandato di cattura n.323/84, che ha per questa parte assorbito ed integrato il mandato di cattura n.237/83.

Nulla invece risulta a suo carico in ordine al contestato inserimento nel traffico delle sostanze stupefacenti, sicche' e' da ritenere che nell'ambito della associazione mafiosa di appartenenza egli non se ne occupasse, come per altro implicitamente risulta dalle dichiarazioni del Calzetta, il quale lo ha descritto come dedito ad altro genere di illecite attivita'.

Va, pertanto, prosciolto dai reati di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975 contestatigli coi mandati di cattura 237/83 e 323/84.

Altra parte della sentenza tratta della imputazione di tentato omicidio di cui al mandato di cattura n.361/84.

D'Angelo Mario

Nei confronti di D'Angelo Mario il P.M. di Roma ha emesso, il 22 ed il 30.11.1983, gli ordini di cattura n.1135/83 e 1169/83 per i delitti di associazione per delinquere e finalizzata al traffico di stupefacenti e di traffico di sostanze stupefacenti (hashish e cocaina) (capi 9, 20, 44 e 49 dell'epigrafe); gli atti sono stati successivamente trasmessi a questo Ufficio per competenza per connessione.

Come si e' ampiamente illustrato (in particolare, nella parte 2-, capitolo 4-), le indagini della Guardia di Finanza di Roma, iniziate su alcuni soggetti che apparivano come spacciatori di stupefacenti di medio calibro sul mercato della Capitale, hanno gradualmente consentito ad accertare che quei soggetti erano i terminali della pericolosissima organizzazione mafiosa catanese dei Ferrera e di Nitto Santapaola, dedita ad ogni sorta di delitti, fra cui anche il traffico internazionale di

stupefacenti su larga scala, e collegata con la mafia palermitana. Per i particolari si rinvia a quanto si e' gia' detto in altra sede.

D'Angelo Mario e', appunto, uno dei malattivosi romani che si rifornivano di stupefacenti presso l'organizzazione dei Ferrera.

Sono stati accertati suoi contatti, anche telefonici, con personaggi sicuramente coinvolti nello spaccio di stupefacenti, come Giovanni Rapisarda, Giuseppe Bellia (Fot.114716) e Vittorio Chimera (Fot.114727); ed inoltre, con diverse altre persone, alle quali e' fondato ritenere, dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, che egli fornisse stupefacenti (cfr.le telefonate coi vari Riccardo, Francesco e Rossano di cui ai ((Fot.114717) - (Fot.114721)).

Alcune telefonate sono estremamente significative.

Si ricordi, in particolare, quella fra Rapisarda Giovanni e il D'Angelo del 25.3.1983 (Mario: "Senti, ma portami quelle tre cartelle che mi hai promesso;

Giovanni: Va bene oggi ci vado;

Mario: e, poi, se ci sono, pure di colore bianco, quelle, altre. Portane pure alcune di quelle mi fai questa cortesia?: (Fot.114711) - (Fot.114712)).

Va precisato, altresì, che, il 18.11.1983, a seguito di perquisizione domiciliare eseguita nell'abitazione del D'Angelo, venne rinvenuta, nascosta in un sottoscala, una bilancina di precisione, completa di pesi e astuccio in legno, generalmente usata da chi smercia stupefacenti (Fot.116213). Inoltre, già il 23.10.1982, i CC. di Roma avevano denunciato il D'angelo, in concorso con altri, per spaccio di stupefacenti ((Fot.122250) - (Fot.122259)).

Il prevenuto, negli interrogatori resi al P.M. di Roma il 29.11.1983 ((Fot.116849) - (Fot.116851)) ed a questo Ufficio l'11.7.1984 ((Fot.122241) - (Fot.122244)), aveva ammesso che, essendo notorio che il Rapisarda trafficava in stupefacenti, gli aveva chiesto ed aveva ricevuto cinque chilogrammi di hashish per la somma di cinque milioni; tale droga, che egli aveva chiesto per conto di alcuni conoscenti, non era stata pagata da essi e, quindi, aveva cominciato a pagarla egli stesso, consegnando, in acconto, alla convivente del Rapisarda la somma di lire 300.000 (l'incontro e la consegna del danaro era stato seguito da militari della Guardia di Finanza: (Fot.114715). Ammetteva, altresì, di avere chiesto al Rapisarda cocaina per uso personale.

Queste, seppur parziali, ammissioni, venivano inopinatamente ritrattate dal D'Angelo, nell'interrogatorio, da lui stesso

sollecitato, del 28.10.1984 ((Fot.122989) - (Fot.122990)); ma questa ritrattazione e' ancora piu' significativa delle sue precedenti ammissioni.

Secondo il D'Angelo, il Rapisarda gli aveva consegnato cinque milioni perche' gli fornisse tre passaporti in bianco e le telefonate riguardavano, appunto, quest'affare. Egli, prima, aveva ammesso di avere ricevuto hashish, perche' riteneva che quella fosse la via piu' breve per riacquistare la liberta'.

Quindi, per non ammettere un reato (per altro, ancora non consumato) di non eccessiva gravita', il D'Angelo, secondo la sua versione dei fatti, non soltanto si sarebbe riconosciuto colpevole di un reato di gran lunga piu' grave, ma avrebbe falsamente accusato un coimputato. Il mendacio e' cosi' evidente, che non merita di essere ulteriormente confutato.

Ne segue che risulta ampiamente provata la responsabilita' del D'Angelo per gli specifici reati di traffico di stupefacenti (capi 44 e 49) per i quali deve essere disposto

il rinvio a giudizio. Per i reati associati, invece, (in cio' condividendosi la decisione del tribunale della liberta' di Roma 117157), deve ritenersi che gli elementi indizianti non sono probanti e che lo stesso, verosimilmente, e' soltanto un acquirente della droga. Pertanto, da tali reati (capi 9 e 20) deve essere prosciolto con ampia formula.

D'Angelo Salvatore

Indicato dal coimputato Salvatore Contorno ((Vol.125 f.6), (Vol.125 f.64), (Vol.125 f.74), (Vol.125/B f.85) e (Vol.125 f.130)) quale affiliato, insieme ai fratelli Giuseppe e Gaspare, alla famiglia mafiosa di Corso dei Mille, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura n.361/84, del 24 ottobre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

E' rimasto latitante.

Sussistono a suo carico sufficienti prove di colpevolezza in ordine ai reati di associazione per delinquere ed associazione per delinquere di tipo mafioso, avuto riguardo alle

circostanziate e reiterate accuse del Contorno, il quale, riconoscendolo in fotografia, ha riferito che l'imputato gli fu, secondo le regole di Cosa Nostra, ritualmente presentato dal fratello Giuseppe, la cui qualita' di membro della suddetta organizzazione emerge da numerosissime fonti di prove.

La vericita' delle affermazioni del Contorno e' altresì confermata dalla perfetta conoscenza da parte di costui della attivita' esercitata dal D'Angelo, della ubicazione della sua officina meccanica e dei suoi legami col coimputato Michele Alfano.

Di Salvatore D'Angelo, per altro, e delle sue illecite attivita' aveva gia' avuto modo di accennare Stefano Calzetta (fasc. pers. I f.26), riferendo che il predetto ed il fratello Giuseppe si occupavano anche presso il locale ippodromo di scommesse clandestine, corrompendo i fantini, drogando i cavalli e vincendo "sempre loro".

Dette dichiarazioni non vennero all'epoca in cui furono rese ritenute sufficienti per una

incriminazione del D'Angelo quale associato alla cosca di Corso dei Mille, ma, sopravvenute quelle del Contorno, di queste costituiscono indiscutibile riscontro comprovante la responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati di cui agli artt.416 e 416 bis. C.P.contestatigli.

Nulla e' invece emerso in ordine al contestato coinvolgimento del D'Angelo in traffici di droga, avendo anzi il Contorno escluso che nell'ambito della organizzazione criminosa di appartenenza egli, adibito agli generici compiti di "spicciafaccende", se ne occupasse o vi fosse comunque inserito.

Va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., contestatigli col mandato di cattura 361/84 e prosciolto per non aver commesso i fatti dai reati di cui agli artt.75 e 71 contestatigli con lo stesso mandato.

Dattilo Sebastiano

Nei confronti del Dattilo il P.M. di Roma ha emesso l'ordine di cattura n.1135/83 del 22.11.1983 per i delitti di associazione per delinquere e finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (Capi 9 e 20 dell'epigrafe) gli atti successivamente sono stati trasmessi a questo Ufficio per competenza. Altro ordine di cattura (n.1169/83 del 30.11.1983) era stato emesso dalla medesima Autorita' Giudiziaria nei confronti del Dattilo per uno specifico episodio di importazione in Italia di oltre 11 tonnellate di hashish; per tale reato e' stata dichiarata, poi da questo ufficio la competenza dell'Autorita' Giudiziaria di Reggio Calabria.

Come si e' gia' ampiamente illustrato in altra sede, le indagini della Guardia di Finanza di Roma, iniziate su alcuni soggetti che apparivano come spacciatori di stupefacenti di medio calibro sul mercato della Capitale, hanno gradualmente consentito di accertare che quei

soggetti erano i terminali della pericolosissima organizzazione mafiosa dei Ferrera e di Nitto Santapaola, dedita ad ogni genere di delitti, fra cui il traffico internazionale di stupefacenti su larga scala, e collegata con la mafia palermitana.

Nella parte seconda, capitolo quarto, si e' analiticamente valutato anche la posizione del prevenuto in questione, il quale ha ammesso le sue responsabilita' in ordine all'attivita' da lui svolta per l'organizzazione dei catanesi e fornendo utilissime e riscontrate indicazioni su diversi membri dell'organizzazione stessa e su episodi di traffico di stupefacenti, da cui e' stato tratto spunto per ulteriori ed incisive indagini che hanno dimostrato i collegamenti internazionali dei catanesi e quelli con la mafia palermitana.

Evitando inutili ripetizioni e passando ad esaminare le imputazioni del Dattilo, giova considerare che dall'istruzione e' emerso che lo stesso, dotato di grossa esperienza nel comando di navi contrabbandiere, e' stato "assunto" dai catanesi, appunto, quale

comandante di navi dell'organizzazione utilizzate per il trasporto di sostanze stupefacenti. Il Dattilo, al comando della m/n Maria Catania, ha effettuato il trasporto di un carico di hashish di oltre 11 tonnellate dal Libano in Italia ed avrebbe dovuto effettuare anche quello di una partita di eroina di trecento chilogrammi; inoltre, ha acconsentito a figurare come socio della società intestataria di un altro natante dell'organizzazione (Alexandros T.).

Il suo ruolo, dunque, in seno all'organizzazione era limitato esclusivamente al traffico di sostanze stupefacenti senza alcun suo coinvolgimento nelle altre attività, tipicamente mafiose, dell'organizzazione dei catanesi.

Ne consegue che il prevenuto dovrà essere rinviato a giudizio per delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 20) e prosciolto con ampia formula da quello di associazione per delinquere (capo 9).

Davi' Salvatore

Indicato da Buscetta Tommaso come uomo d'onore della famiglia di Partanna, facente parte dell'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", Davi' Salvatore veniva colpito dal mandato di cattura n.323/84 del 29/10/1984 con il quale gli si contestavano i reati di cui agli articoli 416, 416 bis C.P., 71 e 75 della legge n.685 del 1975.

Ha riferito il Buscetta Tommaso di avere conosciuto il Davi' Salvatore nel carcere di Palermo, dove quest'ultimo era ristretto in stato di custodia cautelare perche' imputato, insieme ad altri esponenti della sua "famiglia", del reato di omicidio in pregiudizio dell'agente di P.S. Cappiello; ha aggiunto il Buscetta che, in relazione a tale episodio criminoso, lo stesso Davi' e i fratelli Micalizzi Michele e Salvatore gli avevano fatto capire, con parziali ammissioni e ammiccamenti che Riccobono

Rosario, rappresentante della loro "famiglia", era coinvolto in prima persona in tale omicidio (Vol.124/A f.63) e (Vol.124/A f.64).

Interrogato, l'imputato ha respinto gli addebiti pur confermando di avere conosciuto il Buscetta nel carcere di Palermo nell'anno 1976 (Vol.129 f.231); ma la generica discolpa del prevenuto non puo' trovare ingresso processuale a fronte delle precise "indicazioni" fornite sul suo conto dal Buscetta Tommaso che non hanno trovato smentita ma bensì obiettivo confronto e riscontro nelle ulteriori acquisizioni processuali.

Ed invero, il Davi' Salvatore e' stato dichiarato colpevole di concorso nell'omicidio dell'agente Cappiello e condannato dalla Corte di Assise di Palermo alla pena di anni sedici di reclusione e cio' a riprova che il grave fatto di sangue era stato ideato ed eseguito da affiliati alla cosca mafiosa facente capo a Riccobono Rosario.

Inoltre, anche Contorno Salvatore, confermando la chiamata in correita' operata da Tommaso Buscetta, ha indicato nel Davi' Salvatore un "uomo d'onore" della famiglia mafiosa di Partanna, affiliata all'organizzazione criminosa denominata "Cosa Nostra";

Sulla scorta di tali circostanziate, univoche risultanze istruttorie, va ordinato il rinvio a giudizio dello imputato Davi' Salvatore davanti la Corte di Assise di Palermo per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P..

Nulla, invece, e' emerso a carico dell'imputato in ordine ai reati di cui agli artt.71, 74 e 75 della legge n.685 del 1975; pertanto, da tali addebiti il Davi' Salvatore va prosciolto con l'ampia formula liberatoria "per non avere commesso i fatti" (capi 13 e 22); ed invero la formale istruzione espletata non ha evidenziato fatti od episodi comprovanti l'inserimento dell'imputato nel traffico di sostanze stupefacenti o la partecipazione agli utili derivanti da tale illecita attivita'.

De Caro Carlo

Denunciato con rapporto del 7 giugno 1982 (Vol.1/R f.153) quale appartenente al gruppo mafioso facente capo allo zio Gaspare Mutolo, responsabile dei traffici di droga scoperti con l'arresto presso l'aeroporto Orly di Parigi, in data 10 novembre 1981, di Francesco Gasparini, sorpreso con un carico di 4,500 chilogrammi di eroina, vennero emessi nei suoi confronti ordine di cattura 152/82 del 18 giugno 1982, mandato di cattura 326/82 del 23 luglio 1982 e mandato di cattura 378/82 del 27 settembre 1982, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Denunciato ancora con rapporto dell'8 febbraio 1983 (Vol.1/RB f.78), quale appartenente al gruppo mafioso facente capo a Rosario Riccobono, cui aderiva tra gli altri

anche il Mutolo, con ordine di cattura 40/83 del 25 febbraio 1983, gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 bis C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

Intervenute quindi le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernente, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra della "famiglia" mafiosa del Riccobono, previa riunione dei suddetti procedimenti, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, gli furono ricontestati, con piu' ampia formulazione dei capi di imputazione, tutti i reati suddetti.

Dell'imputato tratta ampiamente la parte della sentenza dedicata alle indagini conseguenti all'arresto del Gasparini ed ai traffici di droga del Mutolo e del Riccobono.

In questa sede giova sinteticamente ricordare che il De Caro era venuto all'attenzione degli inquirenti allorché era stato accertato che, durante la permanenza dello zio Gaspare Mutolo a Teramo in regime di semiliberta', egli aveva alloggiato nello stesso albergo del congiunto unitamente al pregiudicato

catanese Salvatore Liotta (Vol.147/R f.72).

Il 2 febbraio 1982, in occasione di un permesso concessogli per recarsi a Palermo, Gaspare Mutolo veniva invece controllato a Catania in compagnia di Giovanni Cusimano e Michelanelo Pedone mentre confabulava con fare sospetto con Domenico Condorelli (Vol.20/R f.149). Dichiarava di non conoscere quest'ultimo, in casa del quale pero' veniva trovato Carlo De Caro, che dava della sua presenza giustificazioni palesemente menzognere.

Successivamente, attraverso varie comunicazioni telefoniche intercettate e numerosi servizi di appostamento, analiticamente esposti nella richiamata parte della sentenza, si accertava che il De Caro era stato piu' volte inviato a Roma dallo zio Gaspare Mutolo perche' si incontrasse col fornitore di droga Koh Bak Kin per consegnargli denaro in pagamento di partite di sostanze stupefacenti, servendosi come appoggio logistico

della abitazione di Anna Ianni, moglie separata di Francesco Gasparini.

Ed il Koh Bak Kin, decidendosi dopo il suo arresto in Thailandia a collaborare con l'autorita' giudiziaria italiana, ha pienamente confermato dette risultanze, rivelando di aver fornito numerose partite di droga a Gaspare Mutolo, consegnandole, tramite il corriere Alan Thomas, al predetto personalmente, a Fioravanti Palestini, ovvero al nipote del Mutolo a nome "Carlo", il quale a Roma qualche volta gli aveva dato denaro contante in pagamento.

Le suesposte risultanze, pertanto, concludono la responsabilita' del De Caro in ordine a tutti i reati contestatigli (di cui ai capi 1, in esso unificato il capo 7, nonche' 10, 13, 17, 22 e 40 dell'epigrafe), per rispondere dei quali va rinviato a giudizio.

De Lisi Antonino

Nel corso delle dichiarazioni rese in ordine ad episodi criminosi commessi dallo stesso o portati a sua conoscenza, l'imputato Sinagra Vincenzo di Antonino riferiva che, tra gli autori della rapina perpetrata ai danni dell'Amministrazione Postale all'interno dello scalo ferroviario di Villabate - Ficarazzelli, vi era una persona indicatagli da Di Marco Salvatore - altro compartecipe di tale episodio criminoso - in occasione dell'inaugurazione dell'esercizio "Palermo - Carini" alla quale entrambi erano intervenuti; detta persona, a dire del Sinagra Vincenzo, si identificava nel titolare dell'esercizio stesso di cui, tuttavia, non era in grado di fornire le generalita' (ff. 117, 118, 119 del fasc.pers. Sinagra Vincenzo).

Procedutosi alle indagini del caso, il titolare dell'esercizio "Palermo - Carini", venne identificato in De Lisi Antonino il

quale, tratto in arresto, protestava la sua innocenza assumendo di non conoscere alcuno degli autori della rapina consumata il 24/7/1981 presso lo scalo ferroviario di Villabate Ficarazzelli ne' il Sinagra Vincenzo ne' il Di Marco Salvatore.

Procedutosi a ricognizione di persone, il Sinagra Vincenzo dichiarava che nessuna delle tre persone mostrategli era quella dallo stesso indicata come il gestore della "Palermo - Carini" anche se l'individuo posto al centro (trattasi del De Lisi Antonino) era somigliante alla predetta persona (Vol.2/F f.338).

Sulla base dell'esito negativo del mezzo istruttorio ricognitivo il P.M. ordinava la scarcerazione del De Lisi Antonino per mancanza di sufficienti indizi a suo carico in ordine ai reati contestatigli (Vol.1/A/F f.121)

Sentito nuovamente in data del 2/4/1984, il Sinagra Vincenzo dimostrava, ancora una volta, che la sua collaborazione non era dettata da meschini intenti di rivalsa o vendetta

personale ma dal desiderio di fare assicurare alla giustizia gli autori di efferati episodi criminosi che ormai gli ripugnavano, spiegava di avere ritenuto che la persona indicatagli dal Di Marco Salvatore fosse il titolare dell'esercizio "Palermo - Carini" perche' si comportava come tale, ricevendo gli intervenuti e facendo gli onori di casa.

Dichiarava, comunque, di essere in grado di riconoscere tale persona anche in fotografia, indicandola come un tipo longilineo, di circa 30-35 anni, con capelli scuri.

Mostrategli alcune foto segnaletiche, il Sinagra Vincenzo, esaminata quella di Corona Matteo, nato a Palermo il 26/6/1949, dichiarava di conoscere nella persona ivi raffigurata quella che il Di Marco Salvatore gli aveva indicato come suo complice nella rapina di cui sopra.(f.104 fasc.pers).

Peraltro, l'equivoco in cui e' caduto il Sinagra Vincenzo trova valida giustificazione nella circostanza che il Corona Matteo e' cognato del De Lisi

Antonino, per averne sposato una sorella, per cui si spiega il fatto che, in occasione dell'inaugurazione dell'esercizio del suo affine, il Corona lo collaborasse, ricevendo gli intervenuti e facendo gli onori di casa.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, appare conforme alle risultanze istruttorie sollevare il De Lisi Antonino dagli addebiti contestati con l'ampia formula liberatoria per non avere commesso i fatti (Capi 348, 349, 350, 351).

De Riz Pietro Luigi

Nei confronti del De Riz il P.M. di Roma ha emesso, il 22.11.1983, l'ordine di cattura n.1135/83 per i delitti di associazione per delinquere e finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capi 9 e 20 dell'epigrafe) e, il 30.11.1983, l'ordine di cattura n.1169/83 per il delitto di detenzione di cocaina, in concorso con Grazioli Sergio (capo 52); gli atti sono stati successivamente trasmessi a questo Ufficio per competenza per connessione.

Come si e' gia' ampiamente illustrato, le indagini della Guardia di Finanza di Roma, iniziate su alcuni soggetti che apparivano come spacciatori di stupefacenti di medio calibro sul mercato della Capitale, hanno gradualmente consentito di accertare che quei soggetti erano i terminali della pericolosissima organizzazione mafiosa catanese dei Ferrera e di Nitto Santapaola, dedita ad ogni genere di delitti,

tra cui il traffico internazionale di stupefacenti su larga scala, e collegata con la mafia palermitana.

In queste indagini Pietro De Riz ha svolto un ruolo molto importante. Bene introdotto nell'ambiente della malavita romana in contatto con personaggi del calibro di Gianfranco Urbani e di Sergio Grazioli, ha svolto, in un primo tempo, utile ruolo di informatore della Squadra Narcotici della Questura di Roma, fornendo, tra l'altro, importanti indicazioni anche su Koh Bak Kin e sulle forniture di eroina da parte di quest'ultimo alla mafia siciliana.

Quindi, chiamato in causa dal Kin e da altri, si e' costituito spontaneamente ed ha reso numerose dichiarazioni (Vol.112/R f.7) - (Vol.112/R f.20); (Vol.16/RA f.5) - (Vol.16/RA f.9); (Vol.21/RA f.147) - (Vol.21/RA f.154); (Vol.22/RA f.25) -

(Vol.22/RA f.26); (Vol.41/RA f.87) - (Vol.41/RA f.88) in cui ha minuziosamente riferito i suoi contatti coi coimputati nel traffico di stupefacenti rivelando notizie sostanzialmente confermate dall'istruttoria e, in particolare, dalle ammissioni di altri trafficanti, tra cui, in particolare, Koh Bak Kin e Thomas Alan.

Come si e' analiticamente esposto nella parte 2-, capitolo 4-, di questa sentenza-ordinanza, De Riz ha ammesso di avere svolto funzioni di intermediario per le forniture di eroina da Koh Bak Kin a Gianfranco Urbani; ha riferito su altre forniture da parte dell'organizzazione del Kin, per il tramite di Thomas Alan, a Roberto Masciarelli; ha parlato delle sue iniziative per piazzare la droga di Kin presso l'organizzazione dei Ferrera e dei suoi incontri con Giuseppe e Antonino Ferrera, Francesco e Umberto Cannizzaro, Bonica Marcello; ha

rivelato anche i suoi contatti con Sergio Grazioli e con Francesco Cannizzaro per l'acquisto di cocaina fornita dall'organizzazione di Castillo John Vittorio.

Per quanto attiene, in particolare, alle forniture di cocaina, il De Riz ha precisato quanto segue ((Fot.116774) - (Fot.116775).

"Il Cannizzaro Umberto l'ho visto insieme a Grazioli Sergio; i due si appartarono per parlare e trattarono l'acquisto di un chilo di cocaina. All'incirca nel giugno di quest'anno, venni chiamato da Grazioli Sergio per recarmi ad un incontro che lo stesso, unitamente a Cannizzaro Francesco, doveva avere con dei sudamericani. Incontrato il Grazioli, quest'ultimo mi disse che sette giorni prima aveva comprato con il Cannizzaro circa gr.900 di cocaina da tale Mendoza Mario, cittadino sudamericano; per l'identificazione di quest'ultimo preciso che ilMendoza e' stato arrestato dal ROAD il

4 luglio di quest'anno. Il Grazioli mi disse che la mattina di quel giorno avrebbero dovuto effettuare il pagamento della cocaina comprata e che il Cannizzaro Francesco, delegato al pagamento, non si era recato all'appuntamento con i sudamericani in quanto non aveva reperito il denaro necessario.

Il Grazioli mi disse altresì che nel pomeriggio dello stesso giorno i sudamericani si erano recati nel suo negozio (il Blow Up di via Candia) e, visibilmente armati, lo avevano minacciato richiedendogli il pagamento entro la stessa sera. Il Grazioli, ciò premesso, mi pregò di presenziare all'incontro quale interprete e ciò per condurre meglio le trattative concernenti una ulteriore dilazione nei pagamenti. Mi recai con il Grazioli all'appuntamento, fissato presso il ristorante credo il Bolognese sito in via Panisperna od in una strada a quest'ultima adiacente. All'appuntamento trovammo Franco Cannizzaro, ilMendoza e due altri sudamericani. Concordammo con i sudamericani che la cocaina, il cui prezzo era stato fissato in

lit.50.000.000, sarebbe stata pagata in parte dopo cinque giorni e per l'altra parte dopo sette giorni.

Per tale mia attivita' di interprete non ebbi alcun compenso; mi ci prestai in quanto stavo cercando di acquistare il piu' possibile notizie in merito al traffico di eroina portata da Thomas ed altri. Il giorno dopo, all'incirca alle ore 8,30 del mattino, il Grazioli mi venne a trovare a casa e mi prego' di accompagnarlo da un suo amico; nel corso del tragitto, il Grazioli si fece fermare ad una farmacia da cui uscì dopo aver acquistato della magnesia in polvere per un quantitativo di circa gr.200; al riguardo mi disse che la magnesia gli serviva per tagliare la cocaina acquistata dai sudamericani ed ancora in suo possesso. Preciso che il Grazioli mi specifico' di aver precedentemente venduto gr.200 di cocaina ad una persona di cui mi fece il nome che pero' adesso non ricordo; preciso pero' che tale persona, a me nota di vista, abita nei pressi dell'hotel Lugano in una

abitazione che sono in grado di indicare. Accompagnai quindi il Grazioli in Piazza Santa Maria Maggiore (piu' precisamente in uno slargo a questa adiacente) e questo ultimo sali' in uno stabile dicendomi che andava da un suo amico. Quando il Grazioli scese, mi disse che aveva tagliato la cocaina, che anzi mi mostro', e mi chiese di accompagnarlo in via Rasella da un suo amico a nome Pino (sono in grado di indicare lo stabile) cui avrebbe venduto la cocaina stessa. Feci le mie rimostranze al Grazioli in quanto lo stesso, senza avermi prima accennato alcunché era in possesso della cocaina e quest'ultimo mi rispose che, in caso di intervento da parte della P.G., si sarebbe accollata la responsabilita' della suddetta detenzione.

Il Grazioli sali' da Pino e quindi ne ridiscese dicendomi che il Pino non aveva voluto acquistare la cocaina in quanto troppo tagliata. Dissi al Grazioli che volevo allontanarmi e quest'ultimo mi disse di accompagnarlo ad un taxi in Piazza Barberini cosa che feci. Il giorno dopo

incontrai nuovamente il Grazioli il quale mi disse che nel frattempo il Pino aveva dato lit.1.000.000 a Franco Cannizzaro per aiutarlo nel pagamento della suddetta cocaina e che in cambio il Grazioli stesso aveva dato al Pino gr.200 di cocaina. Dopo qualche giorno, incontrai nuovamente il Grazioli il quale mi disse che doveva incontrarsi con il Mendoza per ottenere della cocaina buona e cio' perche' il Pino si era particolarmente seccato per la qualita' di quella fornitagli e gli aveva detto che se non fosse stato amico di Pippo Ferrera gliela avrebbe fatta sicuramente pagare. Andammo all'incontro con i sudamericani ma non riuscimmo ad ottenere altra cocaina. Dopo qualche altro giorno incontrai nuovamente il Grazioli il quale mi disse che era riuscito ad ottenere gr.200 di cocaina dai sudamericani, che aveva consegnato tale quantitativo al Pino (il quale invero voleva le uova di cocaina) e che aveva avuto in restituzione il precedente quantitativo di pari importo. Quanto dettomi dal Grazioli venne poi confermato

dal fatto che il Grazioli mi fece vedere la cocaina riavuta dal Pino. Comunque, il Grazioli ed il Franco Cannizzaro dovevano vendere la cocaina in loro possesso ed allora pensarono di rivolgersi al Cannizzaro Umberto; il Grazioli e l' Umberto si incontrarono, come sopra da me detto, in una pasticceria vicino a Piazza Cavour ed ivi, alla mia presenza, parlarono della cocaina ed, in particolare, l' Umberto venne richiesto di venderla nel suo ambiente. L' Umberto rifiuto' tale proposta in quanto diceva che la cocaina non era buona.

Per quanto dettomi dal Grazioli la cocaina ando' a finire alla persona che ho detto abitare dalle parti dell'hotel Lugano. Dopo qualche giorno ancora, mentre mi trovavo con il Grazioli in Piazza Barberini vedemmo passare Lucio "lo zoppo" di Ostia o Acilia e lo fermammo; il Lucio ci disse che aveva appena venduto a Franco Cannizzaro un chilo e mezzo di cocaina e che aveva avuto il prezzo, lit.75.000.000 pagato in contanti. Il Grazioli si adiro' molto per questo fatto in

quanto si riteneva scavalcato dal Cannizzaro; ci recammo nuovamente dai sudamericani, e cioè' dal Mendoza, per acquistare un chilo di cocaina ma ne concordammo solo mezzo chilo in quanto la moglie del Mendoza non voleva vendercene di piu'. La trattativa non ebbe conclusione in quanto il Mendoza e la moglie vennero arrestati dai CC. del ROAD. Per quanto possa essere utile, ricordo che il Grazioli, quando trattava con i sudamericani, diceva spesso di aver fatto "affari" con Haide Taramona che conosceva essendo amico del marito Alessandro Bianchi. Vorrei per scrupolo aggiungere che il Cannizzaro Umberto potrebbe essere anche Cannizzaro Giorgio; chiedo pertanto che mi venga mostrata una foto dei predetti per poter io essere certo nel dichiarare che all'incontro con il Grazioli era presente Cannizzaro Umberto e non Giorgio.

Le dichiarazioni del De Riz, confermate da numerosi riscontri probatori (come si e' analiticamente riferito nella parte

seconda, capitolo quarto, di questo provvedimento), sono significativamente riscontrate, altresì, da una serie di telefonate, intercettate sulla utenza di Giuseppe Bellia, fra Pippo Ferrera e Sergio Grazioli in cui si fa' riferimento ad incontri ed a contatti con Piero (De Riz) e con "il pelato", che altri non e', secondo quanto ha precisato il De Riz, Thomas Alan, il quale organizzava i trasporti di eroina in Italia per conto di Koh Bak Kin (v. la trascrizione delle telefonate a (Fot.114697) - (Fot.114703)).

Alla stregua delle esposte considerazioni, non par dubbio che il De Riz debba rispondere del delitto associativo nel traffico di stupefacenti e, a titolo di concorso, nel delitto di detenzione di cocaina (capi 20 e 52).

Per quanto attiene, invece, al delitto di associazione per delinquere (capo 9), sembra a chi scrive che il prevenuto debba essere prosciolto con ampia formula, essendo evidente che il ruolo del De Riz in seno

all'organizzazione era limitato esclusivamente
al traffico di stupefacenti, senza alcun suo
coinvolgimento nelle altre attività
dell'organizzazione Catanese.

De Simone Antonino

Indicato da Contorno Salvatore, che lo ha riconosciuto in una immagine fotografica mostratagli in visione (Vol.125 f.74) - (Vol.125 f.75) come uomo d'onore della famiglia di S.Maria di Gesu', facente parte della organizzazione criminosa "Cosa Nostra", De Simone Antonino e' stato colpito dal mandato di cattura n.361/84 del 24/10/1984 con il quale gli sono stati contestati i reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., 71 e 75 della legge n.685 del 1975.

Ha riferito il Contorno Salvatore di avere appreso da Marino Mannoia Francesco che il De Simone Antonino, padre di tre figli e proprietario di una villa in localita' Piano Stoppa (Vol.125 f.130), e' un provetto "chimico" in quanto capace di occuparsi della produzione dell'eroina avendo ricevuto

istruzioni e insegnamenti da Vernengo Antonino, inteso "u dutturi" (Vol.125 f.146), perche' aveva studiato chimica e si era impadronito dei metodi di raffinazione insegnatigli dai chimici francesi poi coinvolti nella vicenda della raffineria di Gerlando Alberti scoperta in contrada S. Onofrio a Trabia (v. parte della sentenza, cui si rimanda, che si occupa della posizione processuale dell'imputato Vernengo Antonino).

Tali circostanziate dichiarazioni sul conto del prevenuto, cognato del coimputato Pietro Vernengo e membro di una delle "famiglie" mafiose piu' importante e inserite attivamente nel traffico della droga, costituiscono elementi probatori sufficienti per disporre la utile celebrazione del giudizio nei confronti del prevenuto che dovra' rispondere di tutti i reati contestatigli come in epigrafe (capi 1) 10) 13) 22); ed invero, va aggiunto che, in sede di confronto, il Contorno Salvatore, dopo aver dichiarato che la persona che gli stava davanti non era il De

Simone Antonino dallo stesso "indicato" in precedenza, ha, subito dopo, spiegato di avere ritrattato le sue accuse per motivi "umanitari", ritenendo che il De Simone Antonino fosse piu' che altro "vittima" dei rapporti di affinita' con il Vernengo Pietro; ma ha, anche, assicurato che la persona postagli a confronto era proprio il De Simone Antonino dallo stesso indicato come "uomo d'onore" della famiglia mafiosa di S. Maria di Gesu' (Vol.125 f.210).

De Vardo Lorenzo

Nei confronti di Lorenzo De Vardo, ritenuto implicato in vasto traffico di eroina fra la Sicilia e gli Stati Uniti di America, gestito da gruppi mafiosi siciliani, venne emesso mandato di cattura 164/84 del 22 maggio 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt. 416 bis C.P., 75 e 71 legge n. 685 del 1975.

Intervenute quindi le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra dei gruppi di mafia cui risultava affiliato il De Vardo, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, tutti i predetti reati gli vennero ricontestati, ed ulteriormente addebitato quello di cui all'art. 416 C.P., in relazione alla supposta sua affiliazione a detta associazione mafiosa.

Della posizione del De Vardo si occupa la parte della sentenza dedicata alla

illustrazione dei traffici di droga con gli U.S.A. ed alla luce delle risultanze di quelle indagini egli va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli come ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

Di Benedetto Giuseppe

Nei confronti di Giuseppe Di Benedetto venne emesso dal Procurato della Repubblica di Siracusa ordine di cattura 145/83 del 30 luglio 1983 per il reato di omicidio di Alfio Ferlito e varie imputazioni minori connesse, a seguito delle dichiarazioni accusatorie del detenuto Francesco Greco, che sosteneva di aver ricevuto in proposito le confidenze di Pietro Quartarone.

Gli atti venivano quindi trasmessi per competenza a questo Ufficio, che gia' da tempo procedeva per l'omicidio del Ferlito. Nei confronti del Di Benedetto, ben presto escarcerato per mancanza di sufficienti indizi di colpevolezza, non venne emesso alcun mandato.

Della vicenda tratta ampiamente la parte della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito e si e' in quella sede rilevato che non va attribuito alcun credito al Greco,

per altro smentito dal Quartarone in sede di confronto, stante l'assoluta inverosimiglianza di quanto dallo stesso riferito.

Va, pertanto, l'imputato prosciolto per non aver commesso i fatti dai reati di cui ai capi 202, 203, 204, 205, 206, 207 e 208 dell'epigrafe, contestatigli con l'ordine di cattura 145/83.

Di Caccamo Benedetto cl. 1943

Col rapporto 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90) venne denunciato quale appartenente ai gruppi di mafia c.d. "vincenti" Benedetto Di Caccamo nato il 5.6.1951, indicato come nipote di Pietro Fascella e proprietario dell'autovettura targata CS-260418, a bordo della quale era stato visto Pietro Vernengo poco prima della scoperta del suo laboratorio di eroina in via Messina Marine.

Con successivo rapporto del 21 luglio 1982 (Vol.2 f.241) della Squadra Mobile di Palermo venne tuttavia precisato che il nipote di Pietro Fascella era il Di Caccamo nato nel 1951 mentre l'intestatario del veicolo in uso a Pietro Vernengo era invece l'omonimo nato a Palermo il 22 febbraio 1943.

Anche nei confronti di quest'ultimo, pertanto, vennero emessi ordine di cattura 170/82 del 26 luglio 1982, mandato di cattura 343/82 del 17 agosto 1982 e mandato di cattura 237/83 del 31 maggio 1983, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975, quale appartenente al gruppo di mafia facente capo alla famiglia Vernengo.

A seguito delle rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti anche l'appartenenza a Cosa Nostra del gruppo del Vernengo, con mandato di cattura n.323/84 del 29 settembre 1984, gli vennero ricontestati i suddetti reati ed ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P. e 71 legge n.685 del 1975.

L'imputato e' rimasto latitante.

Sussistono a suo carico sufficienti prove di colpevolezza in ordine a tutti i reati ascrittigli.

Invero la sua appartenenza al gruppo mafioso dei Vernengo si desume non soltanto dalla utilizzazione della autovettura a

lui intestata da parte di Pietro Vernengo nonche' della di lui moglie Provvidenza Aglieri, controllata a bordo di tale veicolo il 7 dicembre 1981 alle ore 9,45 ed il 3 febbraio 1982 alle ore 11 (Vol.5/S f.85) e (Vol.5/S f.87), bensì anche dalle dichiarazioni di Stefano Calzetta (fasc.pers. I- f.21 e 53), il quale ha riferito di ben conoscerlo, perché eseguiva trasporti per conto dei suoi fratelli, e di ben sapere che esso era affiliato al clan dei Vernengo.

Per altro già l'8 novembre 1978 a bordo di una autovettura intestata a Domenico Di Caccamo, fratello dell'imputato, erano stati controllati due individui, uno dei quali era Giuseppe Vernengo, nato il 29.11.1940, e l'altro tale Alfonso Lanzetta, così sedicente, riconosciuto invece dai militari operanti per Pietro Vernengo e nell'occasione arrestato perché ricercato per la esecuzione di una condanna ad anni sette di

reclusione per sequestro di persona e perche' colpito da mandato di cattura dell'Autorita' Giudiziaria di Napoli per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (Vol.3/S f.25).

Le accuse del Calzetta, pertanto, trovano ampio riscontro nei suddetti accertati rapporti fra il Di Caccamo e la famiglia Vernengo e la loro rilevanza probatoria non rimane minimamente scalfita dalla dichiarazione in data 20 maggio 1985 fatta pervenire dall'imputato ed attestante che sin dall'ottobre 1981 egli aveva ceduto la sua autovettura targata CS 260418 alla Provvidenza Aglieri (Vol.224 f.127). Il concessionario Renault Francesco Puccio, che la ha rilasciata, ha infatti dichiarato (Vol.224 f.134) che il documento gli venne recentemente richiesto dal padre del Di Caccamo, che non gli comunico' che doveva essere esibito all'autorita' giudiziaria. Ha aggiunto che effettivamente il Di Caccamo

gli aveva detto che l'autovettura l'aveva rivenduta ad una amica della moglie, sicche' detta testimonianza ha finito per confermare gli stretti collegamenti fra il Di Caccamo ed i Vernengo, tanto intensi da consentire la cessione di una autovettura da parte dell'uno agli altri senza che nessuna delle parti si sia per diversi anni preoccupata di regolare per iscritto la vendita, avvertendo questa esigenza soltanto nel corso del presente procedimento penale ed a scopi meramente difensivi.

Ha altresì aggiunto il Puccio di aver saputo dal fratello di Benedetto Di Caccamo che costui stava per aprire una fabbrica di vernici fra Corigliano Calabro e Sibari ed e' facile dedurre che trattasi proprio della SIMMONS Vernici dei figli di Giorgio Aglieri, con sede proprio in Corigliano Calabro, della quale tratta la parte della sentenza relativa alla scoperta della raffineria di droga di via Messina Marine (Vol.5/S f.366) - (Vol.5/S f.372). Cio' conferma i collegamenti fra il Di Caccamo e il

gruppo Vernengo - Aglieri, stante che, come nella richiamata parte della sentenza si e' dimostrato, nella suddetta intrapresa industriale risultano investiti capitali di illecita provenienza costituenti i profitti del traffico delle sostanze stupefacenti condotto dal gruppo medesimo.

Per le considerazioni suesposte il Di Caccamo va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli col mandato di cattura 323/84, che ha assorbito ed integrato quelli a suo carico precedentemente emessi.

Di Caccamo Benedetto n.5.6.1951

Denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90) quale appartenente ai gruppi di mafia c.d. "vincenti", vennero emessi nei suoi confronti ordine di cattura 170/82 del 26 luglio 1982, mandato di cattura 343/82 del 17 agosto 1982 e mandato di cattura 237/83 del 31 maggio 1983, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

Con ordinanza del 10 febbraio 1984 venne escarcerato per insufficienza di indizi di colpevolezza (fasc. pers. f.68). Detta ordinanza tuttavia venne impugnata dal P.M. ed annullata con decisione del Tribunale della liberta' del 4 aprile 1984.

Nelle more del ricorso per cassazione proposto avverso tale decisione, il Di Caccamo venne colpito dal mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, con il quale,

ricontestategli i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975, gli furono ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P. e 71 legge n.685 del 1975. In data 13 aprile 1985 ottenne gli arresti domiciliari.

Frattanto, respinto il suo ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della Liberta' del 4 aprile 1984, questo rimetteva a suo carico mandato n. 197/85 del 7 giugno 1985, con il quale gli ricontestava i reati di cui agli artt. 416 C.P., e 75 legge n. 685 del 1975. In data 21 giugno 1985 veniva nuovamente posto in stato di arresti domiciliari.

Si e' sempre protestato innocente, asserendo la sua estraneita' e qualsivoglia organizzazione criminosa ed avanzando l'ipotesi di un errore di persona, stante l'esistenza di altro omonimo imputato nato il 22.2.1943.

Ed invero nel menzionato rapporto del 13 luglio 1982 si tratta dal Di Caccamo, indicandolo come nipote di Pietro

Fascella, in collegamento con Michele Graviano, dal quale aveva ottenuto una garanzia fidejussoria, nonché come proprietario dell'autovettura targata CS-260418, a bordo della quale era stato visto Pietro Vernengo poco prima della scoperta della raffineria di droga di via Messina Marine.

Con successivo rapporto del 21 luglio 1982 (Vol.2 f.241), tuttavia, la Squadra Mobile di Palermo precisava che l'intestatario del suddetto veicolo si identificava non nell'imputato in esame bensì nell'omonimo Di Caccamo nato nel 1943. Non trattasi pertanto di elemento di prova utilizzabile a carico del Di Caccamo classe 1951.

Ne' elementi di prova a suo carico possono trarsi dalle dichiarazioni di Stefano Calzetta ((fasc. pers. I ff. 21 e 53); (fasc. pers. II f.65)), poiché costui cade in contraddizione (non escluso a causa di un equivoco nella verbalizzazione), dapprima affermando di conoscere entrambi i Di Caccamo e sostenendo che entrambi sarebbero legati al

clan dei Vernengo, ma successivamente precisando di conoscerne soltanto uno e cioè' il piu' anziano, implicato nelle indagini concernenti la raffineria dei Vernengo.

Restano le circostanze delle fideiussione per lit. 5.000.000 prestatagli da Michele Graviano, personaggio mafioso ucciso il 7 gennaio 1982 presumibilmente ad opera dei c.d. gruppi "perdenti", ed il suo rapporto societario con lo zio Pietro Facella nella conduzione di un negozio di articoli casalinghi in questa via Villagrazia n.59, ove, secondo Stefano Calzetta (Vol.11 f.75) erano soliti riunirsi personaggi appartenenti a gruppi mafiosi.

Trattasi tuttavia di elementi di prova del tutto insufficienti a legittimare un rinvio a giudizio del Di Caccamo, tenuto conto che la fideiussione prestatagli dal Graviano puo' ben essere indicativa soltanto dei rapporti tra costui e Facella Pietro, socio nella conduzione dell'esercizio dell'imputato, e che, nonostante i locali di questo fossero utilizzati come luogo di riunione

di mafiosi, evidentemente collegati col Fascella, il Di Caccamo a detti incontri sia rimasto estraneo, tanto da non essere nemmeno conosciuto dal Calzetta, come questi ha ribadito dopo una prima iniziale diversa dichiarazione che ha sostenuto di non aver mai resa ed erroneamente così verbalizzata.

Non muta infine il quadro probatorio malgrado l'accertata esistenza di un assegno, di appena lit. 157.000, emesso a favore del Di Caccamo da Ignazio Motisi, indicato come "uomo d'onore" e capo famiglia da Salvatore Contorno, stante la decisa esiguità dell'importo del titolo, probabilmente avente come causale un normale acquisto di generi casalinghi.

Dai reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. contestatigli col mandato di cattura 323/84, che ha assorbito ed integrato per questa parte quelli precedentemente emessi nonché il provvedimento restrittivo del Tribunale della Liberta', il Di Caccamo va pertanto prosciolto per insufficienza di prove.

Nessun elemento e' emerso invece a suo carico in ordine al contestato coinvolgimento in traffici di sostanze stupefacenti, sicche' va prosciolto con ampia formula dalle imputazioni di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975, contestatigli con i menzionati ordini e mandati di cattura.